



Corso di laurea in Economia e Management

Cattedra di Diritto Commerciale

I PATTI PARASOCIALI

Prof. Vincenzo Donativi

RELATORE

Martina Grazia Bellotti

CANDIDATA

Anno Accademico 2022/2023

I PATTI PARASOCIALI

INDICE

Introduzione.....	4
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO: LA FATTISPECIE

1. La Nozione.....	6
2. La Fenomenologia.....	11
3. La disciplina nel Codice Civile: la durata ed il diritto di recesso	14
3.1 La pubblicità ai sensi del Codice Civile	16
4. La disciplina nel T.U.F.: la durata ed il diritto di recesso	18
4.1 La pubblicità dei patti parasociali ai sensi del T.U.F.	21

CAPITOLO SECONDO: I PATTI PARASOCIALI AD EFFICACIA REALE

1. L'efficacia personale dei patti parasociali	22
2. La rilevanza meramente obbligatoria dei patti parasociali	27
3. Le caratteristiche dei patti parasociali ad efficacia reale	29
4. La terza distinzione tra contratti sociali e patti parasociali: opponibilità ed inopponibilità.....	35

CAPITOLO TERZO: I RIMEDI GIUDIZIALI CONTRO L'INADEMPIMENTO

1. I rimedi giudiziali contro l'inadempimento	38
2. Le clausole statuarie parasociali	44
3. Le clausole accessorie	47

3.1 La clausola penale	47
3.2 La clausola risolutiva espressa.....	51
3.3 Le opzioni “put” e “call”	52
4. L’esecuzione forzata in forma giuridica.....	54
Conclusioni.....	56
Bibliografia.....	57

Introduzione

I patti parasociali rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la corretta gestione delle società e delle relazioni tra i suoi soci. Essi consistono in accordi stipulati tra i soci di una società, al fine di disciplinare una serie di questioni che vanno oltre le norme statutarie e gli obblighi legali.

I patti parasociali si configurano come strumenti contrattuali che consentono di regolare aspetti di notevole rilievo, tra i quali la gestione dell'impresa, la ripartizione dei diritti di voto, la limitazione della cessione delle partecipazioni sociali, le modalità di ingresso o uscita di nuovi soci, e molti altri aspetti che influiscono sull'equilibrio e sulla stabilità della società.

La natura degli accordi in questione è tipicamente contrattuale, consentendo agli azionisti o soci di determinare autonomamente le regole e gli obblighi che disciplineranno la loro collaborazione all'interno della società. Tale flessibilità e libertà contrattuale permette di adattare le disposizioni statutarie alle esigenze specifiche dei contraenti, consentendo un maggior grado di personalizzazione nell'organizzazione societaria.

Tuttavia, i patti parasociali possono sollevare numerose questioni giuridiche complesse; infatti risulta in primis necessario valutare la loro compatibilità con le norme di legge vigenti e con i principi fondamentali del diritto societario. Inoltre, la validità così come l'opponibilità e l'interpretazione di tali accordi possono rappresentare un punto di dibattito, richiedendo un'attenta analisi giuridica e l'interpretazione delle decisioni della giurisprudenza.

L'obiettivo di questa tesi consiste nell'approfondire il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale i patti parasociali si collocano, analizzando le principali questioni relative alla loro validità, modalità di formazione ed all'efficacia delle clausole che i patti possono contenere. Saranno inoltre considerate le normative nazionali e le tendenze giurisprudenziali internazionali, al fine di fornire una visione completa ed aggiornata della materia.

Attraverso lo studio delle fonti normative, delle sentenze e della dottrina, si cercherà di fornire un quadro chiaro e completo dei patti parasociali nel diritto commerciale,

mettendo in luce le problematiche principali e offrendo una prospettiva critica su questo strumento giuridico. Saranno inoltre analizzati i possibili impatti dei patti parasociali sulla stabilità delle società e sulla tutela degli interessi dei terzi, al fine di valutare la loro rilevanza e i limiti nella pratica aziendale.

La tesi si svilupperà attraverso un approccio metodologico basato sulla ricerca giuridica, l'analisi di casi concreti e la comparazione con il diritto societario di altri Paesi. Saranno considerate anche le opinioni degli studiosi che si sono occupati di questa tematica, al fine di acquisire diverse prospettive e contributi al dibattito.

CAPITOLO PRIMO

I PATTI PARASOCIALI: LA FATTISPECIE

Sommario: 1. La Nozione – 2. La Fenomenologia: sindacati di blocco, di voto e di gestione – 3. La disciplina nel Codice Civile: la durata ed il diritto di recesso – 3.1 La pubblicità ai sensi del Codice Civile – 4. La disciplina nel T.U.F.: la durata ed il diritto di recesso – 4.1 La Pubblicità ai sensi del T.U.F.

1. La Nozione

Il termine patti “parasociali” viene introdotto nel mondo giuridico da Giorgio Oppo, ed è successivamente stato utilizzato dal legislatore nel momento in cui è stata introdotta la normativa relativa a tale tipologia di contratti; ciò ha fornito una sorta di ufficialità al termine, il quale ha poi assunto rilevanza gius-positiva.

Oggi è possibile trovare tale espressione anche in diverse norme del Testo Unico Della Finanza¹ e in numerosi articoli del capo V del Titolo V del Codice Civile.

Il prefisso prepositivo “para” allude ad una relazione secondaria, o addirittura di affiancamento o affinità, con il fenomeno “sociale”; il prefisso allude inoltre al fatto che non ne discernono norme relative a dinamiche di esercizio delle situazioni giuridiche inerenti alla partecipazione alla vita corporativa o al governo societario.²

La scelta di utilizzare il termine “patto”, sinonimo di accordo, piuttosto che “contratto” si fonda sulle definizioni stesse dei termini; per “patto” si intende convenzione o incontro di volontà con cui le parti raggiungono un’intesa frutto di un mutuo consenso, a differenza di un “contratto”, definito generalmente come un accordo che sia fonte di vincoli

¹ Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

² G. OPPO, *Contratti parasociali*, Milano 1942, p.1

giuridici; nello specifico, l'art 1321 c.c., stabilisce che il termine contratto “va utilizzato quando sia volto a costruire, regolamentare o estinguere un rapporto patrimoniale”.

Gli accordi in questione vengono definiti quindi parasociali e non sociali, poiché si tratta di accordi relativi a situazioni giuridiche soggettive a rilevanza “sociale”, e/o che recano la composizione pattizia di un interesse comune e qualificato dei contraenti della società, ma ciò viene fatto in maniera che vengano distinti dalle tradizionali regole societarie; si parla quindi di patti “sociali ma non sociali”.³

Tuttavia, è importante ricordare che la definizione di patto non deve mai superare un autentico “Incontro di volontà”, includendo, per esempio, un mero parallelismo di comportamenti.

In particolare, tra gli elementi di distacco con i tradizionali contratti sociali risulta rilevante la diversa valenza che tali contratti hanno, in quanto i patti parasociali riguardano impegni validi nei rapporti interni tra i contraenti, senza quindi vincolare la società e gli altri soci che non hanno partecipato al patto, ma solamente le parti direttamente coinvolte.

Elemento di contatto tra i contratti sociali e gli accordi parasociali risulta invece essere il fatto che questi ultimi non avrebbero ragione di esistere in assenza di una società; ciò consente quindi di individuare quindi un rapporto di funzionalità unilaterale o “accessorietà” tra le due tipologie di patti.

Tuttavia, tale concetto di “accessorietà” non va frainteso, ma interpretato considerando l'infinita varietà di tale tipo di accordi, così come la possibilità che gli accordi parasociali possano essere collegati a più società, anche diverse, che possano essere redatti anche prima della fondazione della società cui fanno riferimento, e che possano determinare vincoli tra le parti coinvolte, relativamente allo scioglimento delle società o all'alienazione delle partecipazioni, imponendo eventualmente regole di condotta da seguire successivamente a tali eventi⁴.

³ F. GALGANO, *Il diritto commerciale in 25 lezioni*, Milano, 2007, p. 521 ss.

⁴ M. PERRINO, *Artt. 2341 bis-2341 ter*, in AA.VV., *Le società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Tomo I, Milano, 2016, p. 325 s., che riprende la configurazione che Oppo dava del collegamento tra patto parasociale e società, precisando che il “collegamento” si manifesterebbe nel fatto che si tratta di patti in diretta connessione con la materia sociale, ovverosia di negozi intesi ad incidere sullo svolgimento del rapporto societario, modificandone, integrandone o adeguandone la regolamentazione in ossequio agli interessi individuali dei contraenti; o ancora M. PINNARÒ, *Sub artt. 122-123*, in AA.VV., *Il testo unico della finanza*, a cura di M. FRATINI e G. GASPARRI, t. II, Torino, 2012, p. 1666. Il collegamento fra patto parasociale e società è rilanciato, in particolare, da M. LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. ABBADESSA e G.B. PORTALE, vol. 4, Milanofiori Assago, 2007, p. 485, il quale, nel richiamare l'ipotesi ricostruttiva di Oppo, precisa che,

Controversa è anche la ricognizione degli elementi in presenza dei quali diventerebbe possibile individuare la parasocialità del patto, poiché non sono chiari i confini del contesto al quale i patti parasociali possono fare riferimento, né tanto meno lo sono le caratteristiche essenziali della fattispecie, vista l'ampiezza e la varietà della categoria di contratti presa in esame, che si caratterizza certamente per l'eterogeneità relativa sia al piano dell'oggetto sia della causa concreta, che a quello delle configurazioni strutturali ammissibili, tanto da includere anche accordi che vengono definiti atipici, nonostante la loro natura contrattuale, i quali vengono redatti nella struttura di un contratto socialmente tipico, ma a contenuto aperto.⁵

L'eterogeneità, tuttavia, riguarda anche le ragioni per cui i contraenti decidano di stipulare tale tipo di accordo; frequentemente, si ricorre a tali patti quando i contraenti manifestano la volontà di autodisciplinarsi, per acquisire, rafforzare o consolidare la posizione di controllo, o di istituire delle alleanze volte ad influenzare il governo societario o sorvegliare sullo stesso.

Ulteriore situazione nella quale si ricorre ai patti parasociali è la volontà di regolare situazioni non suscettibili di essere disciplinate dallo statuto, come nel caso di accordi sulla ripartizione degli utili e/o delle perdite in deroga ai criteri legali e statutari.⁶

Più in generale, l'intento insito nella redazione degli accordi parasociali, è quello di «ovviare alle rigidità del regolamento legale e statutario beneficiando di diversi, più blandi e duttili criteri di validità ed efficacia, a fronte delle più restrittive regole che, sia pure in diverso grado a seconda del tipo sociale, governano gli statuti»⁷

Per poter definire in maniera corretta la nozione degli accordi parasociali, è utile classificare le previsioni normative che a tali accordi fanno riferimento; ciò può essere

pur non potendosi ravvisare un fenomeno di collegamento negoziale in senso proprio (il nesso tra patto parasociale e società non essendo riconducibile a un collegamento tra due semplici atti negoziali), ritiene che la figura giuridica del "collegamento" renda efficacemente l'idea che è proprio in ciò che si coglie la caratteristica essenziale e immediatamente riconoscibile del patto: sicché sarebbe corretto parlare di "accessorietà giuridica" del patto rispetto alla società e, dunque, del patto come "negozio dipendente". La conseguenza applicativa sarebbe che, anche in mancanza di previsioni espresse del patto, le vicende della società potrebbero influire sui suoi effetti e sulla sua esecuzione, determinandone, di volta in volta, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità o obblighi di rinegoziazione, fondati sul principio di buona fede nella esecuzione del contratto, ma con soluzione che dipenderebbe, in larga parte, dalla interpretazione del patto stesso.

⁵ L. SAMBUCCI, *Patti parasociali e fatti sociali*, Milano, 2018, pag 184 ss.

⁶ G. SBISÀ, Art. 2341 bis-2341 ter, in F. GALGANO-P. ZANELLI-G. SBISÀ, *Della società per azioni*, Art. 2325-2341 ter, nel Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2006, p. 198.

⁷ M. PERRINO, op. cit., p. 326; G.A. RESCIO, *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. ABBADESSA E G.B. PORTALE, Torino 2006, p. 481 s

fatto analizzando il ruolo che il patto parasociale svolge nelle rispettive fattispecie, ovvero analizzando l'ampiezza della fattispecie stessa.

Per quanto riguarda il secondo criterio di classificazione, nell'ambito delle precisioni normative, al termine "patti parasociali" vengono attribuiti molteplici significati; negli articoli che considerano i patti parasociali come elementi che danno vita a posizioni di controllo, i patti considerati sono esclusivamente quelli che determinano la nascita di situazioni di influenza qualificate e coerenti con le nozioni di controllo⁸.

Allo stesso modo, l'espressione è utilizzata senza specificazione nelle previsioni normative che prevedono obblighi di comunicazione di tali accordi nell'ambito delle discipline settoriali.

Una delle molteplici definizioni di patto parasociale definisce tale categoria di contratti come "quelle intese che hanno come oggetto o come effetto di influire, con modalità che possono essere varie, sull'esercizio dei diritti corporativi del socio, sulla determinazione di obblighi particolari del socio verso la società, sulla determinazione di obblighi di certi soci verso certi altri, in relazione a vicende che potranno verificarsi durante la vita della società e con cariche, su programmi di gestione dell'impresa sociale, quindi sull'esercizio di funzioni di organi della società, sulla circolazione delle partecipazioni azionarie rilevanti".⁹

I patti parasociali risulterebbero pertanto classificabili in due macro categorie: i patti parasociali *c.d.* "partecipativi", i quali hanno per oggetto materie di competenza degli organi sociali, e quella dei *c.d.* patti parasociali "esterni", i quali hanno per oggetto

⁸ L'art. 2341- *bis* c.c. individua chiaramente molteplici fattispecie specifiche di patti parasociali, in base all'oggetto ed al fine del patto, all'interno di una categoria molto ampia e generale. negli artt. 122 e 123 TUF, così come nell'art. 101-bis, comma 4-bis TUF, è nuovamente la norma [l'art. 122, commi 1 e 5, cui poi l'art. 123 espressamente rinvia, ed ancora l'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), c) e d), cui l'art. 101-bis, comma 4- bis rinvia] a ritagliare le fattispecie specifiche di patti rilevanti, questa volta testualmente individuate con riguardo al solo oggetto (o, per una delle categorie nominate, nuovamente anche all'effetto) e dunque senza una, per lo meno esplicita, menzione del fine, e con una elencazione di categorie più ampia rispetto a quella del codice civile; – nell'art. 2341-ter c.c. si fa riferimento generico e senza specificazione ai patti parasociali e – come si vedrà – si discute, in dottrina, se il senso sia quello di un intenzionale allargamento a patti di qualsiasi oggetto e fine o se il silenzio non debba invece leggersi come implicito rinvio alle categorie enumerate dall'art. 2341-bis c.c.; – nell'art. 3, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 168/2003, infine, si parla di patti parasociali questa volta con l'esplicita specificazione che per tali debbano intendersi patti «anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile» e, dunque, volendo intendere l'espressione nella sua massima potenzialità espansiva; – negli artt. 9, 16 e 17 del TUSPP, infine, i patti parasociali sono nuovamente menzionati senza specificazione alcuna e la ratio delle norme induce a ritenere che l'espressione sia volutamente intesa, anche qui, nella sua massima potenzialità espansiva, allo stesso modo in cui ciò accade nell'art. 31, comma 38, l. n. 448/98 e nell'art. 40, comma 2, D.M. Giust. n. 169/10;

⁹ M. LIBERTINI, *op cit.*, p.470

l'orientamento dell'esercizio del diritto di disposizione della partecipazione sociale da parte del socio.

Nella fattispecie generale rientrerebbero anche accordi che non presentano finalità di stabilizzazione, richiesta esclusivamente dall'art. 2341-bis c.c., poiché la stabilizzazione del governo è sempre oggetto dei sindacati di voto, finalizzati a realizzare forme di controllo della società o di orientamento dell'azione degli organi sociali, a differenza dei sindacati di blocco, i quali non sempre presentano una finalità di stabilizzazione.¹⁰

I singoli atti di disposizione, invece, sono solitamente indifferenti per l'esistenza della società, e non hanno un collegamento funzionale, prima definito come tipico degli accordi parasociali, tanto che alcuni ritengono che non si possano includere nella più ampia categoria di patti parasociali.

Tuttavia, differente è il caso specifico in cui l'atto di disposizione ha ad oggetto partecipazioni consistenti, le quali hanno la possibilità di influire sul controllo societario, così che sarebbero accordi parasociali "solo quando l'intesa presenti un carattere di stabilità, sì da farne un elemento che indirettamente incide sugli equilibri e l'attività degli organi sociali, o quando comunque si tratti di un accordo preparatorio avente ad oggetto pacchetti azionari rilevanti ai fini del controllo societario». Ciò significa che non sono inclusi nella fattispecie i singoli atti di disposizione ed i relativi atti preparatori, mentre sono inclusi i patti di prelazione, a meno che questi "non siano limitati ad una singola operazione particolare e concreta".¹¹

Gli effetti degli accordi parasociali hanno "massima estensione", e ciò può essere evinto dal fatto che tale patto può sia essere fonte di vincoli giuridici in senso proprio, essendo di fatto un vero e proprio contratto, che fonte di vincoli morali, cioè essendo considerato come un "*gentlemen's agreement*"¹², pertanto risulterebbero appartenenti alla più ampia categoria di accordi parasociali tutti quei patti privi dei caratteri di vincolo giuridico, contenenti riferimenti all'oggetto ed alla causa tipici dei patti parasociali.

Dal punto di vista teleologico invece, è possibile individuare alcune norme, ad esempio gli articoli (2341-ter c.c., 122 TUF ed altre disposizioni speciali), la cui ratio è quella di imporre massima trasparenza anche per le intese dalle quali possono derivare soli condizionamenti futuri, in quanto, anche se non vincolanti, tali patti potrebbero

¹⁰ D. PROVERBIO, *I patti parasociali: disciplina, prassi e modelli contrattuali*, Milano, 2010, p.115

¹¹ M. LIBERTINI, *Commento agli artt. 2341 bis- 2341 ter*, estratto dal volume: *Le società per azioni c.c. e norme complementari*, diretto da P.ABBADESSA e G.B. PORTALE, tomo I, parte introduttiva, Milano, 2016, p.25

¹² Espressione equivalente all'italiana "accordo d'onore"

condizionare il governo della società e/o degli assetti proprietari. Inoltre, visti i potenziali poteri attribuiti a tali patti, è importante che essi siano pubblicizzati adeguatamente.¹³

2. La Fenomenologia

I patti parasociali, sono tendenzialmente accordi in forma libera, anche nei casi in cui assumono la veste giuridica di un vero e proprio contratto; tuttavia, in tali casi, possono assumere le forme tipiche di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

La libertà della forma è condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e ciò per diverse ragioni, prima tra le quali è interessante indicare l'assenza di una prescrizione legale.

A seguire, si ricordano le fonti normative in proposito (art 122, commi 1 e 5 TUF e 2341-bis, comma 1, c.c, ed artt. 20 comma 2, TUB e 70 comma 1, CAP), e la non riconducibilità degli accordi parasociali ad uno specifico tipo di contratto per il quale sia richiesta l'adozione di una forma specifica, nonché nella mancanza di tratti comuni con forme contrattuali tipiche, per le quali sia prescritta una forma *ad substantiam*.¹⁴

Tuttavia, nei casi in cui il patto sia volto ad integrare un contratto per il quale è richiesta una determinata forma *ad substantiam*, ovvero quando esiste un accordo tra le parti ex art. 1352 c.c., ovvero per l'inserimento del patto in contesti speciali o per la specifica sub-fattispecie in questione, può accadere che una determinata forma risulti particolarmente adatta, se non necessaria.

Ciò accade principalmente nel caso di patti parasociali cui partecipano anche pubbliche amministrazioni, ovvero nel caso di società quotate, caso in cui è dubbia la sufficienza di una mera riproduzione per iscritto di patti validamente stipulati anche in forma verbale o tacita.

La definizione del *proprium* dei patti parasociali non può essere affidata esclusivamente al profilo causale, bensì “va ricavata da una combinazione dualistica di fattori, di cui quelli afferenti all'oggetto svolgono un ruolo concorrente rispetto ai fattori afferenti alla causa”.¹⁵

¹³ D'RRIGO, COSIMOM., *Partecipazioni sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e patti parasociali*, Milano, 2019. Pag 505 ss.

¹⁴ CHIOMMA, V.V., *La pubblicità dei patti parasociali*, Milano, 2008, pag 33 ss.

¹⁵ V.DONATIVI, *I patti parasociali*, p.21, in AA.VV., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2011;

Trattandosi di patti il cui oggetto è particolarmente ampio ed eterogeneo, si individuano per lo più delle macro-classi, a loro volta articolate in singole classi e sottoclassi.

Tuttavia, si ricorda che i patti parasociali sono caratterizzati da un oggetto complesso, che renderebbe quindi un patto appartenente a più di una classe.

In dottrina, si è soliti raggruppare tale tipo di accordi in tre categorie: sindacati di voto, sindacati di blocco e sindacati di gestione.¹⁶

Alla prima categoria appartengono quegli accordi aventi ad oggetto impegni dei contraenti relativi all'esercizio del diritto di voto. In questa macro-categoria, si possono tuttavia individuare diverse sotto classi, (i) in funzione della proiezione temporale dei patti si distinguono i patti con effetto per una singola assemblea specifica, la quale può essere già convocata o meno, dai patti validi in più di un'assemblea. (ii) in funzione dell'estensione del vincolo, si distinguono i sindacati di voto relativi ad una determinata categoria di deliberazioni, quelli relativi a più categorie di deliberazioni determinate, e quelli validi relativi a tutte le possibili deliberazioni, senza limiti. (iii) in base al modo in cui si atteggia il vincolo, si distinguono i sindacati di voto nei quali è prevista la direzione verso la quale il voto delle parti dovrà essere indirizzato, e quelli nei quali viene invece regolata la modalità attraverso la quale si formerà la volontà comune delle parti, relativamente al voto che queste dovranno esprimere in assemblea. (iv) in base alle modalità attraverso le quali il voto verrà manifestato in assemblea, si distinguono i sindacati di voto che impongono ai singoli contraenti a presentarsi in assemblea, ed a votare come concordato, quelli che impongono l'obbligo ai contraenti di conferire mandato ad una delle parti¹⁷ affinché esprima il voto in loro nome, ed infine i sindacati di voto, che obbligano le parti a trasferire le proprie partecipazioni ad una società fiduciaria, la quale diventa quindi titolare delle partecipazioni, nonché l'unica legittimata ad esprimere il voto in assemblea.¹⁸

La seconda categoria di patti parasociali comprende i *c.d.* sindacati di blocco, ovvero quegli accordi aventi ad oggetto impegni dei contraenti relativi al trasferimento delle partecipazioni possedute. Nonostante la loro denominazione, non si tratta solo di accordi volti a bloccare la circolazione delle partecipazioni, ma anche di accordi i quali la limitano o impongono degli obblighi aggiuntivi in caso di trasferimento delle partecipazioni. Ad

¹⁶ E. SARDO, *I patti parasociali* in Riv. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, Brescia, 2011, p.3

¹⁷ *c.d.* presidente di sindacato

¹⁸ In questo caso, sono anche previste le modalità attraverso le quali vengono comunicate le indicazioni relative al voto da esprimere alla società fiduciaria.

esempio, tali patti possono imporre un divieto assoluto di trasferimento, un divieto di trasferimento a determinati soggetti o a determinate tipologie di soggetti, nonché un divieto all'alienazione se non in determinate condizioni, ovvero un patto di gradimento, che rende possibile il trasferimento solo dopo che i soci abbiano espresso gradimento nei confronti dell'acquirente. Inoltre, tali patti possono anche prevedere il diritto di prelazione, in virtù del quale i soci che vogliono vendere le proprie partecipazioni sono costretti ad offrirle prima agli altri soci, e poi, laddove questi non desiderassero acquistarle nella loro totalità, a terzi. Ancora,, i sindacati di blocco, possono prevedere clausole di co-vendita, tra cui la c.d. drag along (“di trascinamento”)¹⁹ e la c.d. tag along.²⁰ Va inoltre ricordato che i sindacati di blocco possono essere isolati, ovvero non essere legati ad alcun altro patto o contratto valido all'interno della società, ovvero al servizio di patti più ampi, tra cui anche sindacati di voto o di gestione, risultando quindi clausole inserite in contratti più complessi.

La terza ed ultima categoria di patti parasociali è quella dei c.d. sindacati di gestione, i quali sono i patti parasociali complessi ed articolati, di cui i contraenti si servono per istituire e/o regolamentare un'influenza determinante o dominante per la società, per indirizzarne la gestione. Tale influenza può anche assumere connotazione individuale o congiunta, a seconda che l'influenza venga esercitata da un singolo o da più contraenti del patto.

I sindacati di gestione comprendono impegni riguardanti l'esercizio del diritto di voto, che accompagnano norme più ampie e generali relative alla modalità attraverso la quale le parti influenzano la gestione. Rientrano quindi in tale macro-categoria tutti gli accordi aventi l'intento di obbligare i partecipanti ad assumere comportamenti previsti ed a consultarsi prima di assumere qualsiasi tipo di decisione in grado di influenzare la gestione societaria.

L'art 2341 1° comma, lett c) c.c. stabilisce inoltre che tali patti “non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza”.

¹⁹ Tale clausola prevede che una delle parti del contratto abbia l'obbligo di alienare le proprie partecipazioni insieme a quelle degli altri contraenti, se così richiesto dalla maggioranza, o comunque, una porzione considerevole dei soci partecipanti all'accordo

²⁰ V. CASELLA, C. SAVOLDI, *Modello di statuto per s.r.l. innovative: considerazioni critiche su drag along e tag along*, Roma, 2018.

3. La disciplina nel Codice Civile: la durata ed il diritto di recesso

Nonostante la loro diffusione, una disciplina generale che regolasse i patti parasociali è stata introdotta nel Codice Civile solamente nel 2003, in una nuova sezione²¹.

Nel Codice Civile, le norme che disciplinano la fattispecie in questione sono gli artt. 2341-bis e 2341-ter.

La fattispecie a cui si applicano tali articoli, individuata dall'art 2341-bis, viene definita sulla base di presupposti positivi e presupposti negativi, nonché sotto profili oggettivi e soggettivi. Per quanto riguarda i presupposti positivi, da un punto di vista oggettivo-negoziale, in presenza dei quali le norme vengono applicate, si tratta di (i) un connotato relativo al fine perseguito dai patti, che deve essere volto alternativamente o cumulativamente alla stabilizzazione degli assetti proprietari, ovvero alla stabilizzazione del governo societario, (ii) di un connotato relativo all'oggetto del patto, che deve consistere alternativamente o cumulativamente (i) in disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto, (ii) alla previsione di limiti al trasferimento delle partecipazioni azionarie, (iii) ovvero all'esercizio di un'influenza dominante. Sotto il profilo soggettivo, invece, ci si riferisce a società per azioni o società controllanti di società per azioni.²²

Relativamente ai presupposti negativi, la norma prevede che vengano esonerati quei patti aventi alcune caratteristiche considerate "condizioni negative", in presenza delle quali non si applica nessuna disciplina prevista, anche se in presenza dei presupposti positivi sopra descritti. Tali condizioni negative sono rappresentate, sotto un profilo oggettivo, dalla strumentalità del patto ad accordi di collaborazione relativa allo scambio o alla produzione di beni o servizi, mentre sotto un profilo soggettivo, dalla partecipazione al patto da parte della totalità dei soci della società.²³

²¹ Sezione III-bis, "Dei patti parasociali", capo V, Titolo V, Libro V. Con tale riforma, i patti parasociali entrano dunque ufficialmente nel diritto civile. Tuttavia, i nuovi articoli disciplinano solo gli aspetti relativi alla durata ed alla pubblicità di tali patti, lasciando il problema di valutare la liceità ed il regime applicabile ad ogni singolo patto parasociale in base all'oggetto, alla struttura, alle finalità, ed in molte ipotesi, anche alla durata dello stesso.

²² A. PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, Giur. Comm., 2004, p.257 s.

²³ G. OPPO, *I patti parasociali: ancora una svolta legislativa*, in Riv. dir. civ., 1998, p.54 ss.

Per quanto concerne il profilo soggettivo, vengono distinti l'ambito di applicazione diretto della disciplina²⁴ e la sua estensione attraverso il meccanismo di propagazione lungo la catena del controllo²⁵.

Con riferimento ai profili oggettivi, ci si riferisce (i) all'oggetto ed all'effetto dei patti; nello specifico, la disciplina si applica ai patti aventi ad oggetto la limitazione alla circolazione delle azioni, l'esercizio di voto ovvero un'influenza dominante sul governo societario, quindi rispettivamente ai sindacati di blocco, sindacati di voto e sindacati di gestione, ed (ii) alla finalità²⁶ del patto. In particolare, si distinguono patti aventi finalità di stabilizzazione del governo e patti aventi finalità di stabilizzazione degli assetti proprietari. A riguardo, è importante sottolineare che, coerentemente con la *ratio legis* della norma, la finalità va intesa come scopo-fine.

L'articolo 2341-bis c.c., si occupa di inquadrare le tre principali tipologie di patti parasociali, specificando per l'ultima categoria anche la durata di tali patti, pari a cinque anni, nel caso di patto a tempo determinato, per cui è ammessa la rinnovabilità²⁷, così come è ammesso il diritto di recesso²⁸, nel caso di patti a durata indeterminata, previo preavviso di centoottanta giorni. Inoltre, è lo stesso articolo a stabilire che le disposizioni fornite "non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo".²⁹

Particolare attenzione merita il diritto di recesso; nel caso specifico dei sindacati di blocco, ogni accordo attraverso il quale le parti si impegnano a non esercitare il diritto di recesso dalla società in presenza della cause legali che lo ammettono, è nullo ai sensi dell'art. 2347 c.c. comma 3³⁰. La norma non estende la nullità dell'ipotesi di recesso previste dallo statuto, come l'art 2473 c.c. che disciplina il recesso nel caso di s.r.l. e non prevede

²⁴ La disciplina si applica a s.p.a, società che controllano s.p.a., nonché alle società cooperative.

²⁵ Relativamente all'estensione per via di propagazione, la disciplina si applica anche a quei patti parasociali aventi oggetto riferito a società il cui capitale non è suddiviso in azioni, purchè si tratti di società che controllino s.p.a., ed il patto in questione sia finalizzato a stabilizzare gli assetti proprietari e/o il governo di una s.p.a.

²⁶ In dottrina è aperta una discussione relativa alla finalità dei patti parasociali; le interpretazioni fornite prevedono che la "finalità" sia intesa come causa del patto, come motivo soggettivo, ovvero come potenziale portata del patto.

²⁷ G. SEMINO, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, cit., pag. 351, che tuttavia considera illecite le clausole di rinnovo automatico

²⁸ In contrasto con quanto disposto dall'art.2341-bis c), risulterebbe l'articolo 2469 c.c., il quale propone un limite biennale (dalla costituzione della società ovvero dall'acquisto della partecipazione di quest'ultima) al diritto di recesso in presenza di clausola limitativa della circolazione delle partecipazioni nelle s.r.l. che controllano s.p.a e quindi ad ipotesi in cui si limita la circolazione di società azionarie.

²⁹ G. OPPO, *I patti parasociali: ancora una svolta legislativa*, in Riv. dir. civ., 1998

³⁰ Il quale prevede che i comproprietari dell'azione rispondono solidamente delle obbligazioni da essa derivanti.

in nessun caso la nullità di tale tipo di clausole. Tuttavia, si ritiene che un tale patto non possa determinare la permanenza a tempo indeterminato nella società.

3.1 La pubblicità ai sensi del Codice Civile

La pubblicità dei patti parasociali è disciplinata dall'art. 2341-ter c.c., il quale statuisce che i soci di società quotate sul mercato dei capitali di rischio, che stipulano accordi parasociali tra di loro, devono necessariamente comunicarli alla società e dichiararli all'apertura di tutte le assemblee. La stessa norma prevede inoltre che tale dichiarazione debba essere trascritta nel verbale, il quale viene successivamente depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. Nell'eventualità in cui il patto non fosse dichiarato come richiesto dal primo comma dell'articolo, le parti degli accordi vengono private del diritto di voto, e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.³¹

Lo scopo di tale imposizione è quello di mettere gli investitori, attuali e potenziali, in condizione di conoscere in maniera completa le condizioni di stabilità degli assetti proprietari e di controllo, per decidere consapevolmente se entrare, rimanere o uscire dalla compagine sociale.

Per adempiere alla norma, i patti parasociali devono (i) essere comunicati alla Consob, (ii) pubblicare i patti per estratto sulla stampa quotidiana di diffusione nazionale, (iii) depositare i patti presso il registro delle imprese, e (iv) comunicarli alla società stessa.

Anche eventuali successive variazioni dei patti parasociali, ad esempio rinnovo o scioglimento, devono essere pubblicizzati nelle modalità richieste dalla Consob, il quale richiede anche la comunicazione di specifiche informazioni su un sito internet, a sua volta indicato sulla stampa.

Tuttavia, anche per le s.p.a. non quotate esiste un'esigenza di pubblicità dei patti parasociali, perché si tratta ad ogni modo di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e quindi hanno azionariato diffuso. Non essendo però tali società quotate su un mercato regolamentato, il legislatore ha preferito imporre loro una versione

³¹ AA VV, *Le società per azioni*, diretto da P.ABBADESSA, G.B. PORTALE, Milano, 2016. M. LIBERTINI, *commento agli artt. 2341 bis, 2341 ter.*, p.34

alleggerita degli obblighi pubblicitari, la quale non risulta pienamente efficace, ma anzi, risulta essere una fonte di problemi interpretativi.

Come per le s.p.a quotate, le s.p.a non quotate devono (i) comunicare i patti alla società e (ii) dichiararli all'apertura di ogni assemblea, (iii) trascrivere nel verbale la dichiarazione effettuata in apertura dell'assemblea e (iv) depositare il verbale dell'assemblea presso l'ufficio del registro delle imprese.³²

Tuttavia, relativamente a tali adempimenti, la norma risulta però incompleta. Per quanto riguarda infatti l'obbligo di comunicazione dell'esistenza di tali patti alla società, non vengono indicati una forma specifica, il contenuto della comunicazione, i soggetti aventi il compito di svolgere tale comunicazione, e soprattutto, manca una definizione del termine entro il quale tale comunicazione deve essere svolta, così come le sanzioni per eventuali omissioni. In dottrina si è ampiamente discusso al riguardo, e l'opinione prevalente ritiene che alla società bisogna trasmettere il patto nella sua integralità o almeno di un estratto, mentre per contenuto, si è soliti intendere quanto richiesto dalla Consob. I soggetti obbligati a tale comunicazione, sono invece le parti contraenti, mentre relativamente al termine, ci sono due prevalenti opinioni. La prima, prevede che il termine dell'adempimento sia la data della prima assemblea tenuta dopo la stipulazione dei patti, mentre la seconda, considera come termine la data di perfezionamento del patto stesso. È altresì previsto che debbano essere comunicate anche eventuali successive variazioni del patto.

Il secondo adempimento, cioè la dichiarazione in apertura di assemblea, riguarda qualsiasi tipo di patti parasociali, non solo i sindacati di voto, o comunque quei patti volti a stabilizzare il governo societario.³³

Come nel caso precedente, anche tale adempimento deve essere soddisfatto dai contraenti che partecipano all'assemblea. In caso di mancata dichiarazione da parte di questi ultimi, o di loro assenza, la dichiarazione deve essere effettuata dagli organi sociali e dal presidente dell'assemblea. La dichiarazione non deve includere solo la comunicazione di esistenza del patto, ma anche indicazioni in virtù delle quali si riesce a comprendere l'importanza del patto, quali: oggetto e natura, contraenti, durata e tipologia di accordo.

³² L. GIANNINI, M. VITALI, *I patti parasociali*, Rimini, 2011, pag 103 s.

³³ G. SBISÀ, *Il definitivo riconoscimento dei patti parasociali nell'attuale legislazione*, in *Contr. impr.*, 1995, p. 23

L'omissione viene sanzionata con la sospensione del diritto di voto e con la previsione in virtù della quale una deliberazione approvata con il voto determinante dei contraenti risulta impugnabile ai sensi dell'art. 2377 c.c.³⁴

Il terzo adempimento consiste nella trascrizione della precedentemente discussa dichiarazione nel verbale dell'assemblea. Tale trascrizione è, logicamente, compito del verbalizzante. È inoltre finalizzata a rendere conoscibile l'esistenza di tali patti anche all'esterno della società, oltre che ad ampliare l'informativa interna della società.

Il quarto ed ultimo adempimento, prevede il deposito del verbale di assemblea presso il registro delle imprese. Tuttavia, la soluzione fornita dalla norma risulta poco razionale, pertanto è opinione diffusa quella di intendere tale indicazione come "*plus dixit quam volit*", cioè si ritiene che sia sufficiente anche solo il deposito di quella parte del verbale contenente la trascrizione della dichiarazione di esistenza dei patti parasociali.³⁵

4. La disciplina nel T.U.F.: la durata ed il diritto di recesso

Il codice civile, come già detto prima, non è l'unica fonte normativa nella quale è possibile rinvenire la disciplina degli accordi in questione. A questo infatti, si aggiungono gli artt. 122 e 123 del TUF, presenti nella Parte IV (disciplina degli emittenti), Titolo III (Emittenti), Capo II (disciplina delle società con azioni quotate), Sezione I (Assetti proprietari).

Tali norme sono finalizzate da un lato a riconoscere la validità ed il diritto alla stipulazione dei patti parasociali all'interno di una società, e dall'altro ad individuare una categoria di accordi, alla quale si applica la disciplina fornita dalle norme ad essi dedicate, che garantisce che l'effetto di cristallizzazione non diventi eccessivo.³⁶

³⁴ L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

³⁵ E. MACRÌ, *Patti parasociali e attività sociale*, Torino, 2007

³⁶ M. PINNARO, *Commento sub artt.122 e 123 t.u.f.*, in *Testo Unico della Finanza, Commentario* a cura di M. FRATTINI- G. GASPARRI, II, Torino, 2012, 1680 ss.

Tuttavia, tale disciplina non si applica anche alle s.r.l., in quanto, a differenza delle s.p.a., si tratta di un tipo societario tendenzialmente chiuso, nel quale non si esprime una vocazione al mercato. Questo perché la ratio sottostante tali articoli, è proprio quella di informare gli investitori attuali e potenziali, la società stessa ed il mercato dell'esistenza e del contenuto di tali accordi, così da garantire la trasparenza delle dinamiche di controllo e partecipazione societaria.

Come prima cosa, bisogna inquadrare i patti ai quali la disciplina in questione si applica. Ciò viene fatto avendo come base profili oggettivi e soggettivi.³⁷

Nello specifico, il profilo oggettivo comprende la fattispecie, di cui parte è esattamente uguale a quella prevista dal Codice Civile, quindi sindacati voto, di blocco e di gestione, mentre un'altra parte comprende anche (i) patti volti a porre limiti al trasferimento di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni, (ii) i *c.d.* sindacati di consultazione, (iii) i *c.d.* patti per l'acquisto concertato, ed (iv) qualsiasi accordo avente il fine di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di un'OPA e di una OPS.

Il presupposto oggettivo di rilevanza è che il patto abbia ad oggetto partecipazioni che, sommate, non rappresentino una quota del capitale sociale inferiore al tre per cento, ovvero, nei casi in cui si tratti di una PMI, inferiore al cinque per cento.³⁸

A differenza del codice civile, il T.U.F. non prevede anche una condizione oggettiva positiva che riguarda il fine ultimo perseguito dal patto, e questo perché le esigenze di contendibilità, sono più rilevanti nel caso di società quotate.

Relativamente ai presupposti soggettivi, invece, si considerano (i) l'ambito di applicazione diretto, quindi quegli accordi inerenti a s.p.a. quotate, (ii) ed ambito di applicazione indiretto, ovvero quegli accordi inerenti a società non quotate controllanti s.p.a. quotate.³⁹

L'articolo 123 del T.U.F. disciplina invece aspetti relativi al diritto di tali accordi ed al diritto di recesso; l'articolo infatti statuisce che se i patti indicati nell'articolo precedente sono stipulati a tempo determinato, la loro durata non può essere superiore a tre anni, nelle s.p.a. quotate e a cinque in quelle non quotate. Prevede inoltre che, laddove fosse indicata dalle parti una durata superiore a quelle indicate dalla legge, i patti avrebbero comunque valenza pari a tre o cinque anni, in base alla società cui fanno riferimento,

³⁷ G. SANTORINI, *Commento sub art 123 in Testo Unico della Finanza*. Commentario a cura di G.F. CAMPOBASSO, II, Torino 2002, pag 1051 s.

³⁸ Come indicato dall'art. 120, comma 2, T.U.F.

³⁹ R. TORINO, *I contratti parasociali*, Milano, 2000

ammettendo la possibilità di rinnovo dei patti stessi. Il secondo comma dell'articolo tuttavia ammette la stipulazione a tempo indeterminato, ed il diritto di recesso “*ad nutum*”, previo preavviso di sei mesi nelle società quotate e centoottanta giorni per le non quotate.

Il terzo ed ultimo comma dell'articolo stabilisce invece che i soci che intendono aderire ad un' O.P.A. o O.P.S. hanno il diritto di recedere senza preavviso dai patti ai quali si applica la disciplina. Precisa inoltre, che la dichiarazione di recesso produce effetto solo prima del trasferimento delle azioni.⁴⁰

Pertanto, risulta evidente che nei patti a tempo indeterminato, il vincolo può essere considerato instabile, poiché le parti risulterebbero libere di recedere dal patto, rimanendo vincolate solo per sei mesi/ centoottanta giorni a seconda del tipo di società in questione, mentre nei patti a tempo determinato, le parti sono libere alla scadenza del patto (cinque o tre anni, in base al fatto che la s.p.a. cui partecipano sia quotata o meno) di rinnovarlo o meno, avendo quindi la possibilità di liberarsi dai vincoli ed eventualmente partecipare a nuove alleanze.⁴¹

Il codice civile, così come anche il T.U.F. ammette la rinnovabilità dei patti alla loro scadenza, sia espressamente che in maniera tacita, cioè senza presentare alcuna disdetta. Pertanto, i soci che intendono svincolarsi dal patto alla sua scadenza, devono solo presentare una formale disdetta.

Sono da considerare nulle, in quanto contrastanti con la legge, le clausole che limitano la libertà delle parti di rinnovare o meno il patto alla sua scadenza, o il diritto di recesso. Nello specifico, sono da considerare nulle (*i*) le clausole che impediscono l'uscita dal patto, (*ii*) le clausole che sanzionano l'uscita dal patto, (*iii*) le clausole che vincolano l'uscita dal patto da parte di un contraente alla volontà di terzi, e (*iv*) le clausole che forniscono ai contraenti la possibilità di esercitare un'opzione di acquisto delle azioni di colui il quale, una volta scaduto il patto, decide di non rinnovarlo, la *c.d.* Russian Roulette Clause.⁴²

Nel caso di patti a tempo indeterminato, il preavviso di centoottanta giorni o sei mesi per l'esercizio del diritto di recesso, può essere ridotto, ma non anche ampliato, e va pertanto

⁴⁰A. PICCIAU, *Commento sub art. 123 in La disciplina delle società quotate. Commentario* a cura di P.MARCHETTI – M.A. BIANCHI, I, Milano, 1999.

⁴¹OPPO G., *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1992, 517 ss.

⁴² L. GIANNINI, M. VITALI, *I patti parasociali*, Rimini, 2011, pag 103 s.

considerata qualsiasi previsione che amplia tale periodo, poiché andrebbe in contrasto con quanto previsto dalla norma.⁴³

4.1 La pubblicità dei patti parasociali ai sensi del T.U.F.

Nel T.U.F., la pubblicità dei patti parasociali è disciplinata dall'articolo 122, il quale prevede al primo comma che “i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono comunicati alla CONSOB, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana, depositati presso il registro delle imprese del luogo presso il quale la società ha la sua sede legale, e comunicati alle società con azioni quotate”. Nei commi successivi, invece viene specificato che la CONSOB stabilisce con regolamento le modalità ed i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione, e che in caso di inosservanza degli obblighi previsti al primo comma, i patti sono nulli. La gravità di tale previsione è giustificata dal riconoscimento del superiore interesse volto alla conoscenza del contenuto dei patti rispetto ad esigenze di riservatezza. Il quarto comma prevede la non esercitabilità del diritto di voto relativamente ai titoli azionari per i quali non sono stati adempiuti gli obblighi di trasparenza, pertanto saranno impugnabili le decisioni assembleari prese con l'apporto determinante dei voti non esercitabili.⁴⁴

La sanzione di nullità del patto non costituisca fonte di vincoli giuridici e sia inoltre inefficace. Essendo nullo il patto, non sono previste sanzioni né conseguenze per coloro i quali lo violano.⁴⁵

Il comma cinque-ter di questo articolo indica i limiti dell'applicabilità della norma, specificando che sono omessi dagli obblighi di comunicazione i patti che hanno ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2.⁴⁶

⁴³ G. SANTORINI, *Commento sub art 123 in Testo Unico della Finanza. Commentario* a cura di G.F. CAMPOBASSO, II, Torino 2002,

⁴⁴ CHIONNA, V.V. *La pubblicità dei patti parasociali*, Milano, 2008 p. 223

⁴⁵ E. ADDUCCI, *I patti parasociali. Disciplina, giurisprudenza e clausole*, Macerata, 2007, 139 s

⁴⁶ “Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento”.

A differenza delle s.p.a. “aperte”, nelle s.r.l. e nelle s.p.a “chiuse” è contemplata la possibilità di istituire clausole di segretezza.

CAPITOLO SECONDO

I PATTI PARASOCIALI AD EFFICACIA REALE

SOMMARIO: 1. L’efficacia personale dei patti parasociali – 2. La rilevanza meramente obbligatoria dei patti parasociali – 3. Le caratteristiche dei patti parasociali ad efficacia reale – 4. La terza distinzione tra contratti sociali e patti parasociali: opponibilità ed inopponibilità.

1. L’efficacia personale dei patti parasociali

I patti parasociali hanno solitamente efficacia personale, a differenza dei contratti sociali, i quali si caratterizzano per avere efficacia reale.

Il fatto che un contratto abbia efficacia personale, significa che, in caso di trasferimento della partecipazione da parte di un socio, il nuovo acquirente non sarà vincolato al contratto in essere, in quanto non c’è alcun trasferimento del vincolo insieme alla *res*.

Se invece un contratto ha efficacia reale, in caso di trasferimento della partecipazione da parte di un socio, l’acquirente diviene vincolato dal contratto, in quanto insieme alla *res* viene trasferito anche tale vincolo di partecipazione al contratto in essere.⁴⁷

⁴⁷ G. A. RESCIO, *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. ABBADESSA E G.B. PORTALE, Torino, 2006, p.351 ss.

Il tema degli effetti e della rilevanza tuttavia si intreccia con la ricognizione dei criteri sistematici di demarcazione tra il sociale ed il parasociale, infatti solo dopo aver individuato il criterio attraverso il quale stabilire la natura di un patto, è possibile Seguendo una visione tradizionale, la distinzione tra patti sociali e parasociali è comunemente descritta utilizzando la dicotomia efficacia reale, tipica dei patti sociali, ed efficacia obbligatoria, tipica di quelli parasociali.⁴⁸

È tuttavia possibile riclassificare tale dicotomia, analizzando nello specifico tre profili di differenziazione: la differenza tra efficacia reale e personale, la differenza tra rilevanza organizzativa ed obbligatoria, e tra l'opponibilità e l'inopponibilità ai terzi.

Le previsioni statutarie vincolano tutti i soci fondatori, prescindendo quindi dalla circostanza che chi è oggi socio abbia sottoscritto l'atto costitutivo ed abbia manifestato formalmente la volontà negoziale di accettare quelle specifiche pattuizioni, le quali, come detto in dottrina, vincolano anche i soci indeterminati, e non solo quelli già determinati. L'efficacia di tali contratti è di tipo reale in quanto, in caso di trasferimento di una partecipazione, il vincolo segue la *res*, ovvero viene trasferito in capo all'acquirente del titolo, svincolando quindi il venditore. I patti parasociali invece vincolano solamente i contraenti degli stessi, e non anche coloro i quali acquistano le partecipazioni eventualmente vendute da uno dei soci partecipanti al patto. Ciò significa che la loro efficacia è di tipo personale, in quanto il vincolo colpisce esclusivamente la persona, senza essere invece vincolata alla *res*, come nel caso precedente.⁴⁹

Interessante è capire cosa accade in caso di successione mortis causa di uno dei contraenti del patto, in quanto è discusso se gli eredi subentrino o meno nello stesso.⁵⁰

Tuttavia, la tesi prevalente prevede l'ammissione del sub-ingresso in linea generale, a meno di diversa previsione nello statuto, e questo perché (i) non significherebbe attribuire efficacia reale al patto, ma di un ordinario fenomeno di successione dell'erede nel rapporto obbligatorio. Ciò significa che l'erede subentra nel vincolo parasociale non in quanto nuovo proprietario del titolo partecipativo ereditato (*effetto riflesso*), ma per *effetto diretto* della successione *in universum* del *de cuius*; (ii) si parla di carattere personale del vincolo per descrivere la non inerenza degli impegni parasociali alle partecipazioni, e non un generale carattere personalistico del rapporto contrattuale, pertanto, anche in questo

⁴⁸ F. FONTANA, *I patti parasociali*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di A. BORTOLUZZI, Torino, 2004, p.332 s.

⁴⁹ A. GRIECO, *Patti parasociali e riforma societaria*, in *Giust. Civ.*, 2003, p.168 ss.

⁵⁰ Nello specifico, il subentro è escluso da F. GALANO E M.C. MALAGUTTI, e ammesso, tra gli altri, da G.A. RESCIO, come da lui affermato ne *I sindacati di voto*, p. 508.

caso non è corretto parlare di impedimento alla successione; (ii) se si può parlare di *intuitus personae* in quegli accordi dove la scelta dei partner è determinata dalla fiducia nelle loro abilità nella definizione delle strategie dell'impresa o nella fiducia reciproca tra le parti, non si può fare lo stesso davanti ad alcuni sindacati di blocco, ad esempio quei sindacati relativi alla mera concessione di reciproci diritti di prelazione in caso di trasferimento, ed infatti risulta difficile capire perché alla morte di una delle parti, l'erede, che come già detto subentra nel patto istitutivo di una prelazione immobiliare, non subentra nel patto istitutivo di una prelazione societaria solo perché parasociale.

Al di là di queste premesse, non si dovrebbe considerare tale principio come un impedimento all'applicazione delle regole ordinarie del diritto accessorio, ma ammettere che i successori a titolo universale nella posizione contrattuale parasociale del *de cuius*, oltre che nella proprietà delle partecipazioni, a meno che dall'interpretazione del singolo contratto risultino elementi decisivi in senso contrario.⁵¹

Spesso, nei patti parasociali sono incluse alcune clausole volte a ridurre i limiti derivanti dall'efficacia meramente personale⁵², oltre a quelle volte a ridurre i limiti derivanti dall'efficacia meramente obbligatoria.

Risulta allora necessario distinguere le clausole aventi riferimento al trasferimento *inter vivos* da quelle applicabili anche o solo ai trasferimenti *mortis causa*.

Le clausole di cessazione, prevedendo lo scioglimento automatico del patto per tutte le sue parti in caso di trasferimento delle partecipazioni o di morte di uno dei contraenti, cioè considerando la morte o il trasferimento sufficienti alla risoluzione del patto, non pongono problemi di validità o efficacia.⁵³

Le clausole di continuazione, meritano invece un'analisi più approfondita; nello specifico è opportuno distinguere le clausole relative al *trasferimento per atto tra vivi*, da quelle relative al *trasferimento a causa di morte*. Con riferimento al trasferimento per atto tra vivi, andrebbero considerate nulle le clausole che prevedono il subingresso automatico dell'avente causa, in quanto determinerebbero situazioni giuridiche soggettive di un soggetto estraneo al patto, che non potrebbe essere vincolato al subentro. Va infatti

⁵¹ M. PINNARO', *I patti parasociali*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle partecipazioni sociali nelle società quotate*, in AA. VV. *Intermediari finanziari mercati e società quotate*, a cura di A. PATRONI GRIFFI, M. SANDULLI, V. SANTORO, Torino, 1999, p. 77

⁵² Cfr. in argomento, anche per ogni ulteriore richiamo, G. SBISA, Art. 2341 bis-2341 ter, cit., p.228 s.

⁵³ Possono tuttavia esistere alcune clausole ancora più specifiche, che condizionano lo scioglimento del patto in caso di morte del trasferimento delle partecipazioni di un determinato pattista. Ancora, le clausole possono anche vincolare lo scioglimento del patto ad un trasferimento di partecipazioni se superiori ad una certa soglia prestabilita, così come possono prevedere che tali condizioni non sono valide per tutti i pattisti, quanto solo per i diretti interessati.

precisato che è stato escluso il subentro automatico, in quanto si considera necessaria un'approvazione esplicita degli altri pattisti nei confronti del subentrante, mentre sono ammesse le clausole che sanciscono l'impegno dei contraenti a procurare il subentro dei loro aventi causa come promessa del fatto terzo ex. Art 1381 c.c, che fanno sì che il rifiuto del terzo al subentro comporterebbe solo un onere di indennizzo a carico del dante causa. Con riferimento al trasferimento *mortis causa* invece, sono spesso incluse nei patti alcune clausole recanti le conseguenze determinate dalla morte di uno dei contraenti. Tra queste si distinguono le seguenti ipotesi: (i) clausole che prevedono che alla morte di una delle parti il patto continui con gli eredi, se essi accettano di entrare. Tale clausola di fatto rimpiazza la manifestazione di volontà unanime che fornisce da ai pattisti superstiti la possibilità di proporre agli eredi del *de cuius* di succedere nella sua quota; in questo caso, per evitare il subentro degli eredi, i soci dovrebbero modificare il contratto all'unanimità prima dell'accettazione del subentro da parte degli eredi; (ii) clausole che stabiliscono che alla morte di uno dei soci, nel contratto succedono gli eredi solo ed esclusivamente se accettati dai pattisti superstiti. Questo significa di fatto negare la possibilità di non entrare nel patto agli eredi, e dare invece la possibilità ai soci superstiti di ammettere o meno il subentro degli eredi. La validità di tale clausola risulta problematica nei casi in cui si decide di escludere il subingresso automatico degli eredi nel patto parasociale, in quanto la clausola stessa comporterebbe un'ingerenza nell'altrui sfera giuridica.⁵⁴ (iii) le clausole di c.d. successione automatica, con le quali ci si limita a stabilire che, in caso di morte di uno dei pattisti, c'è una successione automatica degli eredi, senza necessità di consenso né loro, né dei soci superstiti.⁵⁵

In base alla natura, sociale o parasociale, del patto, cambiano inoltre alcune conseguenze ulteriori, tra le quali A) il diverso regime applicabile alle modificazioni ed alla risoluzione consensuale anticipata del patto per le quali è richiesta l'unanimità dei consensi⁵⁶, a differenza delle modificazioni statutarie e dello scioglimento anticipato delle società di capitali, ed a meno di diversa previsione del contratto stesso; B) il diverso regime applicabile ai vizi genetici dell'accordo e ai rimedi risolutivi per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta, non essendo possibile applicare le regole speciali dettate al riguardo per i patti sociali e ponendosi la questione

⁵⁴ F.GALANO, *I patti parasociali*, p. 266 ss.

⁵⁵ E. BUCCIARDELLI DUCCI, *I patti parasociali: natura giuridica e profili di tutela*; Cass. Civ. sez. III, 23 luglio 2012 n. 15963, in *ilcaso.it*, 2013

⁵⁶ Cfr. L. FARENGA, *I contratti parasociali*, cit. p. 310 s.; G.OPPO, *Contratti parasociali*, cit. p. 102; M. PERRINO, op. cit. p. 327; A. PINATELLI, op. cit. p.786; G.A. RESCIO, *I sindacati di voto*, cit. p. 514.

su quale sia lo specifico regime normativo cui far capo a seconda che ci si trovi davanti a contratti pluriennali con comunione di scopo o a contratti di scambio⁵⁷; C) i diversi criteri con cui valutarne la validità, ammettendo la possibilità che un patto avente lo stesso contenuto, potrebbe essere giudicato diversamente dall'ordinamento, a seconda che si tratti di clausola statutaria⁵⁸ o di pattuizione parasociale, in quanto risulterebbero rilevanti nel primo caso motivi di incompatibilità con il tipo di società e nel secondo i criteri generali in maniera contrattuale⁵⁹; D) il diverso termine di prescrizione, poiché non vale la prescrizione quinquennale speciale dettata dall'art. 2949 c.c. per i patti parasociali, e trovando invece applicazione il termine ordinario di dieci anni, come previsto dall' art. 2946 c.c.⁶⁰; E) i diversi criteri di interpretazione della volontà negoziale, in quanto mentre ai patti parasociali si possono applicare tutti i criteri di interpretazione previsti dagli artt. 1362⁶¹ ss. C.c. con la medesima sequenza stabilita per l'interpretazione dei contratti in generale, gli statuti di società di capitali, soprattutto se azionarie, devono essere interpretati attribuendo preminenza ai criteri oggettivi; F) la diversa disciplina applicabile in materia di arbitrato, poiché quella dettata per l'arbitrio societario non è applicabile alle controversie relative ai patti parasociali, in quanto trattasi di una disciplina speciale e non suscettibile di interpretazione estensiva, ed anche in quanto l'istituto dell'arbitrato sociale viene concepito e disciplinato come una forma organizzativamente vincolante di giustizia sociale, che si impone agli esponenti del relativo gruppo organizzato, vista l'efficacia delle regole organizzative societarie che, non possono trovare la loro fonte in atti negoziali che non hanno la stessa natura né la stessa efficacia di suddette regole; G) la discussione circa i "criteri di completamento" rilevanti ai fini della ricognizione della disciplina applicabile in chiave di diritto internazionale e privato, e quindi, relativamente all'applicabilità della disciplina relativa alle società o quella relativa alle obbligazioni contrattuali; H) la soggezione o meno al regime di cui agli artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c.⁶²

⁵⁷ Ai quali, secondo L. FAREGNA, non sarebbe possibile applicare gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.

⁵⁸ Condizioni contrattuali che i soci inseriscono nel contratto sociale, in sede di costituzione o in un momento successivo, per regolare il funzionamento della società sotto i diversi profili che la caratterizzano.

⁵⁹ C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, Principi e problemi, cit., p. 244 ss.

⁶⁰ Come anche puntualizzato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 23 aprile 1969, n. 2190 in *Foro it.*, 1969, I, p.1735 ed in *Riv. Dir. Comm.* 1969, II, p.438 ss.)

⁶¹ L'art. 1362 c.c. prevede al primo comma che "nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole", mentre al secondo comma, viene stabilito che "Il comportamento in esame non è solo quello giuridico, cioè relativo al profilo tecnico del contratto, ma anche quello non giuridico, se collegato al contratto stesso. Inoltre, non si deve considerare solo la condotta precedente la stipula, come quella tenuta nel formulare proposta ed accettazione, ma anche quella successiva, ad esempio la condotta adottata nel dare esecuzione all'accordo.

⁶² A. PIANTELLI, *op. cit.*, p.785

2. La rilevanza meramente obbligatoria dei patti parasociali

Dopo aver distinto i patti parasociali dai contratti sociali in base alla loro efficacia, risulta opportuno effettuare tale distinzione anche alla luce della loro rilevanza; nello specifico, mentre le previsioni statutarie ed i contratti sociali hanno rilevanza organizzativa, i patti parasociali hanno rilevanza meramente obbligatoria. Questo significa che le previsioni statutarie recano le regole “ufficiali” di organizzazione e funzionamento della società, che vanno ad integrare le regole di fonte legale, insieme alle quali compongono il “regime organizzativo”. La violazione di tali previsioni, intesa come l’inosservanza di tali regole, innesca conseguenze relativamente alla validità e/o all’efficacia degli atti posti in essere, esattamente come nel caso di violazione delle regole di fonte legale in materia di organizzazione e funzionamento della società. Il vizio che colpisce l’atto sarà dunque l’invalidità o l’inefficacia (sia assoluta, *erga omnes*, che relativa, nel senso di inopponibilità alla società) dell’atto.⁶³

I patti parasociali hanno invece efficacia meramente obbligatoria, in quanto si tratta di pattuizioni recanti obbligazioni reciproche (solitamente relative al comportamento) rilevanti nei rapporti interni tra i contraenti, ma non rilevanti per la società. La loro violazione integra il mero inadempimento ad obbligazioni contrattuali intercorrenti tra i contraenti ed irrilevanti per la società. Gli atti posti in essere dai contraenti inadempienti sono dunque pienamente validi ed efficaci nei confronti della società, per la quale dunque tale inadempimento non ha alcuna rilevanza, e la loro violazione espone il contraente inadempiente alla sola obbligazione di risarcimento del danno in favore degli altri pattisti.⁶⁴

⁶³ A. BLANDINI, *Sul requisito della forma dei patti parasociali*, in Riv. Dir. Impr., 2005, p. 60 e 64

⁶⁴ Trib. Milano, 2 maggio 2017, in Nuova Riv. Not., 2017, II, 1014: conferma che il socio parte di patto parasociale può agire in via risarcitoria nei confronti degli altri soci stipulanti solo ove sussistano gli estremi di un danno diretto nei suoi confronti quale conseguenza di un inadempimento del patto e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale. Mentre, con riferimento al patto parasociale che vada a regolamentare la composizione dell’organo amministrativo di una società (nella specie la nomina del CdA e della relativa presidenza) deve reputarsi automaticamente applicabile ex lege la previsione di cui al comma secondo dell’art. 2341 bis (facoltà di recesso con preavviso di 180 giorni stante la mancanza di un termine).

La società stessa non può avanzare pretese verso il socio relativamente alle obbligazioni che lo stesso ha assunto con altri soci sul piano parasociale.⁶⁵

L'efficacia obbligatoria dei patti parasociali è altresì prevista dall'art. 1372, il quale ribadisce che essi vincolano esclusivamente i contraenti, senza produrre effetti nei confronti dei terzi estranei alla convinzione, siano essi gli altri soci, la società o soggetti terzi.⁶⁶

Anche la giurisprudenza è costante nell'affrontare l'efficacia meramente obbligatoria dei patti parasociali, come inoltre affermato a due recenti pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali viene considerato che il patto si sostanzia, come una semplice formalizzazione di un accordo sulle modalità con cui gestire il rapporto societario.

Nello specifico, si tratta di un accordo che trova la sua ragione di esistere nella volontà di regolamentare le dinamiche societarie secondo schemi predefiniti.⁶⁷

Nonostante ciò, il socio rimane comunque sempre libero di determinare la propria scelta nel caso concreto, ossia rimane libero di agire liberamente, a prescindere da quelli che possono essere stati gli accordi precedentemente presi.⁶⁸

Nella sentenza n. 14865 del 23/11/2001 è stato, invece, affermato che "i patti parasociali, in particolar modo i sindacati di voto sono accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovranno comportarsi relativamente a vari oggetti ed il loro diritto di voto in assemblea; il vincolo che discende da tali patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale pertanto non appare legittima, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio al voto in assemblea, né che il patto stesso possa porre in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (visto che opera il vincolo obbligatorio così assunto come per qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), in quanto al socio non viene imposto il rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere all'inadempimento del patto". E, ancora "in tema di contratti cosiddetti <<parasociali>>, il patto in virtù del quale alcuni soci di una società per azioni si vincolino a fare sì che coloro che detengono le partecipazioni azionarie, in loro possesso all'atto della conclusione del patto, abbiano e conservino la possibilità di designare un

⁶⁵ Trib. Roma 4 aprile 2017 in Riv. Not, 2017

⁶⁶ S. CORRADI, *Note in tema di patti parasociali e acquisiti di concerto*, in *Giur. Comm.*, 2017, p.875

⁶⁷ G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*, Milano, 2019, p.99

⁶⁸ Tra le altre: Cass, 21 novembre 2001, in *Riv. dir. Comm.*

certo numero di amministratori e di sindaci della società, non è nullo, pur essendo a tempo indeterminato, non implicando una limitazione alle possibilità del socio di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in assemblea, e potendo quanto al rapporto meramente obbligatorio da esso derivante, essere in ogni tempo oggetto di recesso unilaterale da parte del socio firmatario”.⁶⁹

3. Le caratteristiche dei patti parasociali ad efficacia reale

Una parte delle argomentazioni solitamente proposte per smentire le tesi sfavorevoli al riconoscimento della validità dei sindacati azionari, era basata sull’importanza della natura meramente obbligatoria dei vincoli da essi scaturenti, pertanto tali accordi non avrebbero avuto alcun riflesso sulla società cui fanno riferimento, ma solo sulla sfera personale dei pattisti.

Ciò avrebbe condizionato anche la libertà di voto, senza tuttavia rimuoverla del tutto, in quanto “al socio non è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto, ogni qual volta l’interesse a un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell’inadempimento del patto”.⁷⁰

Tali argomentazioni sono state tuttavia controbattute, ed effettivamente fornivano ulteriori ragioni contro la validità dei c.d. “patti ad efficacia reale”, cioè quegli accordi tramite i quali vengono adottati meccanismi che privano i pattisti della legittimazione all’intervento in assemblea ed all’esercizio del voto, per prevenire e rendere più oneroso l’inadempimento, nonché per rafforzare i vincoli negoziali.⁷¹

Tra i meccanismi sopra menzionati rientrano il mandato collettivo irrevocabile ai sensi dell’art.1726 c.c., la girata per procura, l’instestazione fiduciaria delle azioni, il conferimento delle partecipazioni in trust⁷², il deposito delle azioni, ai sensi dell’art 1773

⁶⁹ L. TESSAROLO, *Le società di servizi pubblici – regole giurisprudenziali*, in Quaderni servizi pubblici locali, Edizioni Edilizia Popolare.

⁷⁰ V.DONATIVI, *I patti parasociali*, in AA. VV., *Manuale di diritto commerciale*, ideato da V. Buonocore, Torino, 2011; p. 191 ss.

⁷¹ Ciò risulta estremamente importante, in quanto spesso accade i pattisti effettuino una valutazione “costi/benefici”, che li porta a violare il patto, visto il basso onere che l’inadempimento comporta, come conseguenza dell’efficacia meramente obbligatoria che tali accordi hanno.

⁷² A tal proposito, si osserva in dottrina che, di per se, il mandato collettivo non sarebbe sufficiente ad impedire del tutto l’inadempimento, in quanto, in virtù dell’art. 2372, comma 2, c.c., il mandatario avrebbe comunque dovuto ricevere una specifica procura scritta per ogni singola assemblea, per dare di volta in

c.c., effettuato nell'interesse di tutti gli aderenti presso un terzo mandatario o presso la società.⁷³

E se in una visione più completa, si sono anche considerate tecniche di protezione o di clausole penali molto elevate o di altre attenzioni volti a rendere difficile l'eventuale definizione del socio pattista, potremmo collocare in una posizione mediana le clausole di call option, che prevedono il diritto di acquisto delle partecipazioni dell'inadempiente da parte degli altri soci che hanno firmato il patto, dove la libertà del voto sarebbe minata ma non del tutto eliminata, ed inoltre, la violazione del patto condurrebbe allo stesso risultato che si avrebbe con la privazione della libertà del voto.⁷⁴

La tesi precedentemente discussa, viene tutt'oggi proposta da coloro i quali ritengono che il riconoscimento normativo della validità in linea di principio dei patti sia fondato sul presupposto dell'esistenza di tale minima sfera di libertà di orientamento e che dunque, anche oggi vadano considerati nulli i patti aventi efficacia reale.⁷⁵

Una soluzione intermedia condivisa è nel senso che un compromesso bilanciato tra i due estremi sarebbe assicurato dall'estensione anche a tale genere di vincoli della condizione di cui all'art. 2372 c.c., per la quale la delega è sempre revocabile nonostante qualsiasi patto contrario, ed inoltre nelle società aperte, la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee. Tale norma andrebbe interpretata come espressione di un principio generale, che viene applicato anche a casi non espressamente contemplati ed omogenei, come nel caso di girata di procura e intestazioni fiduciarie, come al mandato collettivo sotteso al conferimento della rappresentanza.⁷⁶

Accogliendo tale tesi, inoltre, gli spazi di libertà del pattista tornerebbero ad essere uguali a quelli nascenti da un patto privo delle clausole di rafforzamento, siccome, anche se si ammettesse che la revocabilità della procura non si estenda anche al mandato tramite il quale viene conferita la rappresentanza, il socio deterrebbe ancora la libertà di optare per la riappropriazione del voto in assemblea attraverso la revoca del potere rappresentativo, e di conseguenza egli recupererebbe la libertà di votare nella direzione da lui preferita,

volta al pattista la possibilità di rifiutarsi di conferire la delega e rendersi dunque inadempiente al patto. Ad oggi, il comma 2 è applicabile alle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Ad ogni modo, rimarrebbe valido il fatto che il mandato

⁷³ M. LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 4, Milanofiori Assago, 2007, p.485

⁷⁴ Un caso simile cf. Cass. Civ., sez. I, 27 luglio 1994, n. 7030

⁷⁵ G. LEOGRANDE, *Artt. 2341-bis -2341-ter*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol 4, Milanofiori, Assago, 2007, p.100

⁷⁶ A. BADINI CONFALONIERI, *I patti parasociali, (Parte I)*, in NDS, 2012 n. 17, p.310 ss.

pur essendo a conoscenza delle conseguenze cui andrebbe incontro se violasse il vincolo derivante dal mandato.⁷⁷

La soluzione apparentemente preferibile sta nel considerare validi i patti parasociali aventi efficacia reale, anche senza valutare la possibilità di trovare un punto di incontro con l'art.2372 c.c., per diverse ragioni, di ordine sistematico, nonché problematico ed assiologico.

Relativamente al primo profilo, hanno maggior peso le argomentazioni che si fondano sull'incoerenza sistematica dell'idea secondo cui il riconoscimento della validità dei patti parasociali sarebbe giustificata dalla possibilità della loro violazione. Già prima della riforma del 2003, era stata discussa la contraddizione logica in cui ci si imbatterebbe, laddove si considerasse illecita una pattuizione avente come unico effetto l'assicurazione dell'adempimento, in quanto sarebbe curiosa, se non per alcuni addirittura "insensata" o "paradossale", l'idea di ritenere valido un accordo solo se sia possibile non rispettarlo.

Tale ragionamento viene ancora riproposto dalla dottrina, in quanto una volta sancito per via gius-positiva il riconoscimento della validità dei patti parasociali, rappresenterebbe una contraddizione logica oltre che una incoerenza sistematica discutere della validità di clausole accessorie volte a rafforzare l'adempimento la cui validità, essendo la loro validità discussa solo in tale contesto.⁷⁸

Per quanto riguarda i valori in questione, sono dotati di significato e, secondo una prospettiva individualistica, il fatto che i meccanismi di rafforzamento del vincolo sono palesemente accettati dal pattista nell'esercizio della propria autonomia negoziale, ed anche, secondo una prospettiva assiologica più ampia, il fatto che l'effetto ablativo della libertà del voto avrebbe una durata limitata come previsto dalla legge, ed oltre il limite la libertà di autodeterminazione si possa espandere nuovamente in modo pieno.⁷⁹

Tuttavia, non si potrebbe nemmeno dare per scontato che la tesi opposta sia preferibile laddove si optasse per un'analisi economica dei riflessi di sistema, considerando che l'unico movente che potrebbe condurre il pattista ad una violazione del patto, anche se onerosa, potrebbe derivare da benefici in termini di apprezzamento delle proprie partecipazioni, a seguito dell'anteposizione del bene della società.⁸⁰

⁷⁷ P. TRIMARCHI, *Strumenti per assicurare l'adempimento dei sindacati di voto*, in AA. VV., *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, a cura di F. Bonelli e P.G. Jaeger, Milano, 1993, I-II, p. 100 ss.

⁷⁸ F. GALGANO, *Il diritto commerciale in 25 lezioni*, Milano, 2007, p.75 s.

⁷⁹ B. MEOLI, S. SICA, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Giur. Comm.*, 2003, p.212 ss.

⁸⁰ A. FUSI., *I patti parasociali alla luce della nuova disciplina societaria e le possibili applicazioni dei voting trust*, in *Le Società*, 2007, p.276

In primis, il rimedio del risarcimento risulta più efficiente rispetto all'alternativa della tutela specifica solo nei casi in cui lo stesso è in grado di assicurare l'integrale risarcimento dei danni subiti: questo è infatti l'unico caso in cui l'inadempiente potrebbe effettuare una valutazione personale dei costi/benefici conseguenti all'inadempimento e, d'altro canto, solo la certezza della riparazione completa del danno lascerebbe indifferente la controparte adempiente. Tuttavia, tale condizione è di difficile rinvenimento nei patti parasociali, i quali si distinguono per un'endemica difficoltà di quantificazione del danno, soprattutto nel caso di patti finalizzati a consentire l'acquisizione di una posizione di influenza qualificata sulla società.⁸¹

Ancora, il rimedio della clausola penale potrebbe risultare insufficiente rispetto al rischio di una riduzione ad equità *ex art.* 1384 c.c., e quindi, dell'incertezza della sua tenuta in caso di contestazione di giudizio.

Inoltre, il c.d. inadempimento inefficiente sarebbe solo uno dei possibili impieghi virtuosi della *way-out* che, parzialmente, si garantirebbe ai contraenti, e non mancherebbe il rischio di impieghi meno virtuosi e di cui la prassi è frequente testimonianza. Infatti, ci si trova spesso nel caso in cui il costo dell'inadempimento viene compensato con i vantaggi offerti a titoli di corrispettivo della disponibilità ad allacciare nuove alleanze, anche tra portatori di interessi conflittuali.⁸²

In questo modo si offrirebbe la possibilità di porre in essere comportamenti opportunistici, privando i contraenti della possibilità di fare ricorso ai meccanismi più sofisticati di protezione del vincolo e dunque indebolendo le stesse prospettive di tutela dell'interesse di stabilizzazione degli assetti proprietari e del governo societario.

Tutto ciò, in nome di una riaffermazione della superiorità dell'interesse sociale rispetto a quello dei contraenti, secondo però una linea interpretativa, che risulta viziata su due fronti: (i) il fatto che non è detto che l'interesse sia maggiormente tutelato da un sistema che priva i patti della loro capacità di contribuire alla stabilità del governo societario, e (ii) il fatto che l'affermazione di tale interesse continuerebbe ad assumere una posizione marginale, ammesso che l'invalidità dei patti formalmente ablativi della pur residua libertà di autodeterminazione, non escluderebbe la validità di vincoli rafforzati da clausole penali sufficientemente deterrenti, o di ogni altro meccanismo di rafforzamento che non potrebbe essere inteso come una indisponibilità radicale del voto.⁸³

⁸¹ G. COTTINO, *Ancora dei sindacati di voto: con qualche variazione sul tema*, in *Giur.it.* 1998, p.337

⁸² G. SBISA', *Sindacati di voto e rappresentanza in assemblea*, in AA. VV., *Sindacato di voto e sindacati di blocco*, a cura di F.BONELLI EP.G.JAEGER, p.127 ss.

⁸³ M. LIBERTINI, *op. cit.*, p.480

Per altro, lasciando da parte prospettive meramente formalistiche, e concentrandosi sulla sostanza reale dei fatti, la libertà di non adempiere un patto, significherebbe che il pattista il quale intende autodeterminarsi nel voto in tutte le assemblee successive, sarebbe esposto a conseguenze risarcitorie dirompenti, oltre che all'eventuale pagamento di penali che per ipotesi si ripresenterebbero frequentemente, per ogni violazione realizzata, visto che la libertà di violare un patto non corrisponde alla libertà di scioglimento dal vincolo. In una valutazione realistica oltre che sostanzialistica, non andrebbe sottovalutato che la penale ed il risarcimento del denaro a seguito della violazione del patto non consisterebbero nel pagamento di un ammontare attraverso il quale liberarsi dai vincoli pattizi, come se si trattasse di una caparra penitenziale, ovvero di un corrispettivo per il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c., ma sarebbero più verosimilmente conseguenti alla violazione di un patto al quale il pattista inadempiente rimarrebbe vincolato per il futuro fino alla scadenza del contratto.⁸⁴

Pertanto, il dilemma tra violazione onerosa ed inosservanza sofferta tornerebbe ad ogni singola assemblea. Inoltre, anche le clausole di *put-option*, poiché la facoltà di esercizio dell'opzione di vendita da parte degli altri pattisti non inciderebbe sulla libertà di voto dell'inadempiente, e potrebbe inoltre, visto il peso economico del corrispettivo da pagare, rappresentare, un ostacolo in grado di riflettersi in modo non trascurabile sulla dimensione reale dell'apparente libertà precedentemente discussa prima.

Il caso delle clausole call-option esercitabili a fronte di violazioni del patto, per contro, fornisce un'ulteriore prova di quanto la tesi opposta rischia di considerare solo fattori di incertezza in un contesto in cui è in ballo un interesse alla stabilità.⁸⁵

Ancora, una clausola di acquisto forzoso delle partecipazioni di colui che viola il patto, nemmeno inciderebbe sulla libertà di autodeterminazione nell'assemblea successiva, ed inoltre priverebbe l'inadempiente della titolarità delle azioni, e con esse di qualsiasi interesse e diritto nella società.⁸⁶

Tra l'altro, sembrerebbe una forzatura considerare invalide anche queste clausole, in quanto non sono replicabili gli argomenti formali proposti in precedenza contro i patti ad efficacia reale, poiché sempre in un'ottica formale, la libertà del voto sarebbe salvaguardata in tutti i casi: al momento in cui sorge l'inadempimento, visto che il pattista

⁸⁴ A. BADINI CONFALONIERI, *I patti parasociali*, cit., p. 309, s.

⁸⁵ A. POMELLI, *Stipulazione*, cit., p. 1506 ss.

⁸⁶ P. TRIMARCHI, *Strumenti per assicurare l'adempimento dei sindacati di voto*, in AA. VV., *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, a cura di F. Bonelli e P.G. Jaeger, cit., p.118

è in condizione di votare violando il patto; dopo che avvenga l'inadempimento, nel caso in cui gli altri contraenti esercitino l'opzione d'acquisto, visto che il voto sarebbe esercitato senza limiti dai nuovi titolari delle azioni.⁸⁷

È proprio la diversità di trattamento che ne consegue ad apparire una conferma della contraddittorietà di un ragionamento che, nonostante prenda le mosse dalla meritevolezza in principio delle pattuizioni sociali, oltre che della clausole di rafforzamento del vincolo, consideri invece non meritevole il contratto nel quale tali pattuizioni e clausole dovessero convergere. Di fatto, è come se tali clausole, nonostante di per se siano ritenute valide, e dunque meritevoli di tutela in contesti diversi, non potessero essere considerate tali se a servizio dei patti parasociali, nonostante siano generalmente riconosciuti come meritevoli di tutela se non assistiti da quelle clausole.

Infatti l'unico argomento sul quale ci si potrebbe basare per eliminare tale contraddittorietà consiste nel ritenere che la convergenza del negozio accessorio in quello principale produrrebbe un risultato che andrebbe oltre il semplice rafforzamento del vincolo pattizio interpersonale, incidendo in modo non ammissibile su norme e principi rilevanti in ambito societario.⁸⁸

Dunque, risulta evidente come ciò condurrebbe di fatto e in sostanza per riproporre una linea argomentativa nella quale tornerebbero principi quali la libertà di voto, il principio maggioritario e la sovranità dell'assemblea, i quali a seguito dell'evoluzione del sistema normativo, sono stati definiti come principi aventi solo ordine formale e non anche organizzativo, ed idonei ad essere considerati come ostacoli di natura sostanziale che impediscono all'autonomia privata di optare per convenzioni finalizzate a stabilizzare gli assetti proprietari o di governo della società, il cui interesse viene comunemente considerato come meritevole di tutela, e che per coerenza sistematica, deve poter essere perseguito attraverso il ricorso ad altri strumenti negoziali volti a rafforzare il vincolo.⁸⁹

⁸⁷ Questi patti sono invece considerati nulli in Cass. Civ., sez I, 27 luglio 1994, n. 7030, cit., in quanto si attribuisce efficacia esterna al vincolo di voto, andando in contrasto con il principio di voto che richiede la loro efficacia interna come requisito imprescindibile di validità.

⁸⁸ R. TORINO, *I contratti parasociali*, cit., p.232 ss.

⁸⁹ A. BADINI CONFALONIERI, *I patti parasociali*, (Parte I), in NDS, 2012 n. 17, p.231

4. La terza distinzione tra contratti sociali e patti parasociali: opponibilità ed inopponibilità

Con la terza distinzione si intende affermare che le previsioni statuarie sono opponibili ai terzi, il che è una conseguenza sia della rilevanza obbligatoria che tali accordi hanno, sia dell'iscrizione al registro delle imprese dello statuto societario. Tale iscrizione determina l'efficacia dichiarativa, visto che lo statuto viene reso conoscibile, e quindi opponibile, a tutti.⁹⁰

Esattamente come le previsioni statuarie ed i contratti sociali, anche le loro successive modifiche sono soggette ad iscrizione presso il registro delle imprese, e dunque opponibili a terzi.

A tal proposito, l'articolo 2193 c.c. statuisce che "l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta".⁹¹

Prendendo ad esempio il trasferimento delle partecipazioni effettuato senza l'osservanza di una clausola statutaria di prelazione, il socio dante causa avrebbe violato la regola organizzativa in cui si sostanzia la prelazione, ma l'avente causa non potrebbe dirsi in buona fede, vista la presunzione *iuris et de iure* della sua conoscenza della regola: egli stesso avrebbe dovuto verificare che il trasferimento stesse avvenendo nel pieno rispetto di quella regola.

Il codice civile prevede due disposizioni volte a regolare l'opponibilità: (i) l'art. 2384 comma 2, il quale statuisce che: "Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società"; ed (ii) l'art. 2475 bis, comma 2, c.c, che prevede come "Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".⁹²

La Cassazione civile, con la sentenza n.26239/2021, si è recentemente pronunciata sull'opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli

⁹⁰ G. OPPO, *Contratti parasociali*, cit. p.108

⁹¹ F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario nel Tratt. dir. Comm. e dir. Pubbl. dell'econ.*, diretto da F. Galgano, vol XXIX, Padova, 2003, p. 119.

⁹² V.V. CHIONNA, *La pubblicità dei patti parasociali*, Milano, 2008, p. 120

organi di società di capitali, rigettando il ricorso, ed osservando che ai fini dell'opponibilità ai terzo contraenti delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, la normativa attualmente in vigore richiede la mera conoscenza della esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, oltre che la sussistenza di un accordo fraudolento o almeno la consapevolezza di una stipulazione, in grado di generare danni per la società.⁹³

La Corte di Venezia ha ribadito come, coerentemente con i principi generali e con il contenuto dell'art. 2475 bis c.c., l'onere della prova della effettiva esistenza di un accordo fraudolento, ovvero della consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di danno, incombe sul soggetto che intende predicare l'opponibilità del vizio al terzo e l'inefficacia dell'atto.

I patti parasociali invece non sono opponibili a terzi, a meno che la società non abbia partecipato espressamente alla sottoscrizione, visto che tali pattuizioni non sono soggette all'iscrizione al registro delle imprese.⁹⁴

Generalmente, a causa della mancata iscrizione presso il registro, tali patti non sono conoscibili a soggetti esterni all'impresa; tuttavia, esistono i c.d. patti segreti, che non sono opponibili nemmeno ai soci non contraenti, in quanto non sono per essi conoscibili. Nello specifico, si tratta di pattuizioni attraverso le quali le parti si impegnano a non rivelarne il contenuto ai soci non contraenti; secondo parte della dottrina tali patti andrebbero considerati nulli, in quanto contrastanti con i principi di correttezza e di buona fede, su cui devono essere fondati e mantenuti i rapporti tra i soci⁹⁵. In effetti questo risulterebbe valido sia per le società chiuse, che per quelle aperte, per le quali alla nullità si aggiungerebbe anche una sanzione di sospensione del voto prevista dall'art. 2341-ter c.c. Tuttavia, tale tesi non è condivisa in dottrina, infatti anche coloro i quali ammettono che sia possibile ipotizzare un dovere di informazione reciproca tra i soci in rispetto dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto societario, ritengono che le conseguenze

⁹³ B. MEOLI, S. SICA, *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in Giur. Comm., 2003, p. 615 ss.

⁹⁴ Tuttavia, nel registro delle imprese c'è traccia di tali accordi se stipulati tra soci di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in quanto come previsto dagli articoli sopra descritti, tali patti devono essere dichiarati in apertura di ogni assemblea, oltre che resi noti alla società, e che il verbale di ogni assemblea deve essere successivamente depositato presso il registro delle imprese.

⁹⁵ A. BADINI CONFALONIERI, *I patti parasociali*, in AA. VV., *Le nuove s.p.a.* diretto da O. COGNASSO e L. PANZANI, Bologna, 2010, p. 34. Qui l'Autore ritiene che la riservatezza nelle società chiuse sarebbe legittimamente perseguibile ed un obbligo informativo verso gli altri soci non discenderebbe neanche dal precetto generale della buona fede, anche perché, in tali società "la contendibilità è ritenuta questione estranea alle dinamiche del mercato e quindi le coalizioni pattizie possono rimanere segrete, essendo limitata la loro durata.

della violazione di tali doveri, andrebbero collocate sul piano risarcitorio e non su quello della nullità del patto parasociale rimasto segreto.⁹⁶

Inoltre, se anche si volesse discutere dell'illiceità di una pattuizione espressa inclusa nel patto parasociale, attraverso la quale i pattisti si impegnano reciprocamente alla riservatezza nei confronti dei soci estranei al patto, bisognerebbe distinguere alcune situazioni specifiche.⁹⁷

Andrebbero infatti tenuti separati il caso in cui la segretezza del vincolo è collegata ad una esplicita pattuizione di riservatezza, da quella in cui sarebbe invece una mera conseguenza di un atteggiamento spontaneo assunto dai pattisti. Solo nel primo caso di potrebbe parlare di responsabilità di tipo risarcitorio, così come solo in tale caso l'illiceità si riferirebbe alla sola clausola di riservatezza e non all'intero patto. Tale clausola di riservatezza, sempre secondo la tesi dell'invalidità, sarebbe inficiata da nullità parziale, ex. Art 1419, comma 1, c.c., e così il patto parasociale nella sua integrità verrebbe travolto solo se fosse possibile assumere l'essenzialità della clausola di riservatezza nell'economia complessiva del patto stesso.⁹⁸

⁹⁶ E. MACRI', *Patti parasociali e attività sociale*, Torino, 2007, p.19 ss.

⁹⁷ A. TUCCI, *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Bari, 2005, p.250

⁹⁸ G. RESCIO, *I patti parasociali dopo il d.lgs. 6/2003*, in AA. VV., *Le società: autonomia privata e i suoi limiti nella riforma*, Atti del convegno tenutosi a Taormina il 21-22 marzo 2003, Milano, 2003

CAPITOLO TERZO

I RIMEDI CONTRO L'INADEMPIMENTO

SOMMARIO: 1. I rimedi giudiziali contro l'inadempimento – 2. Le clausole statutarie parasociali – 3. Le clausole accessorie – 3.1. La clausola penale – 3.2 La clausola risolutiva espressa – 3.3 Le opzioni “put” e “call” 4. L'esecuzione forzata in forma giuridica

1. I rimedi giudiziali contro l'inadempimento

Indubbiamente risulta connessa con il tema precedentemente trattato, la questione relativa ai rimedi, sul piano processuale, in casi di inadempimento, temuto o conclamato, dei patti parasociali. La questione è ancora oggetto di dibattito in dottrina; nello specifico, ci si chiede se siano esperibili solo rimedi di tipo risarcitorio o obbligatorio, cioè volti ad ottenere la condanna al risarcimento del danno ovvero al pagamento di penali contrattuali, o anche provvedimenti costitutivi di trasferimenti coattivi di partecipazioni suscettibili di esecuzione forzata nei termini discussi nell'art. 2932 c.c. a fronte delle clausole put e call option, le quali possono essere attivate successivamente alla violazione degli impegni contrattuali.

Inoltre, si discute sulla possibilità di accedere anche a forme di tutela c.d. “reale”, sia per prevenire l'inadempimento temuto, sia per porre un rimedio all'inadempimento conclamato (ad esempio, l'esecuzione forzata degli obblighi inadempiti, o altre forme equivalenti attraverso le quali ottenere provvedimenti costitutivi e/o sostitutivi che tengano luogo).⁹⁹

⁹⁹ Alcune sentenze giudiziarie, come quella del Tribunale di Milano del 4 gennaio 2020, in *Giur. it.*, p.126 s., con nota di M.L. PASSADOR, *Patti parasociali nella s.r.l.: efficacia obbligatoria ed efficacia*

Il nesso con i patti ad efficacia reale è costituito sia da ragioni di ordine funzionale, sia di ordine sistematico.

Relativamente al piano funzionale, l'interesse ad invocare rimedi giudiziali di tipo reale di prevenzione o repressione dell'inadempimento trova la medesima giustificazione del ricorso in via preventiva a strumenti negoziali finalizzati ad impedire l'inadempimento, cioè nel fatto che appellarsi alla sola sanzione del risarcimento danni ex art. 1218 c.c. "non soddisfa, più che per la difficoltà di quantificare il danno, soprattutto perché il "bene" ambito dal creditore- un dato voto o un'astensione- non è surrogabile con il danaro".¹⁰⁰

Relativamente al profilo sistematico, invece, coloro i quali sostengono le tesi negative, propongono argomentazioni fondate sulla necessità che anche i rimedi processuali, così come le clausole di rafforzamento del vincolo negoziale, lascino comunque libertà di scelta al pattista tra un'osservanza, anche se sofferta, degli impegni parasociali (ai quali si sottometterebbe, come previsto del contratto, pur conoscendo le conseguenze negative che tale adempimento avrebbe, nel senso di deprezzamento o di mancato apprezzamento della partecipazione sociale) ed un inadempimento "oneroso", che sarebbe andrebbe invece preferito, laddove il pattista valutasse che il "costo" del risarcimento sia inferiore alla misura del deprezzamento o del mancato apprezzamento della partecipazione.¹⁰¹

Per quanto riguarda i rimedi esperibili, si presentano manifestano, anche sul terreno giusprocessualistico, ulteriori profili di complessità.

corporativa, ed ancora prima la Corte di Cassazione del 5 marzo 2008, hanno ritenuto che i patti parasociali siano vincolanti solo tra i contraenti e non abbiano efficacia a livello di gestione societaria. Inoltre, alcune ordinanze di tribunale hanno respinto la richiesta di applicare misure cautelari atipiche per far rispettare tali patti, poiché considerati obblighi di natura meramente obbligatoria e non coercibili in tale modo. Tuttavia, ci sono anche pronunce giudiziarie che hanno espresso un'opinione opposta, come quelle del Tribunale di Roma del 20 dicembre 1996 e del Tribunale di Ancona del 10 giugno 1998, sostenendo che i patti parasociali possano essere coercibili e che i soci possano essere obbligati a votare in un determinato modo in assemblea. In senso favorevole ai rimedi di carattere reale, è il Trib. Roma, 23 luglio 2003, n. 2838, in *Foro it.*, 2003, I, p. 2838, secondo cui "l'idoneità del provvedimento cautelare ad essere sottoposto ad esecuzione coattiva diretta non comporta il venire meno dell'interesse della parte ad ottenere la pronunzia", dunque sarebbe "ammissibile il ricorso teso ad ottenere un provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di fare infungibili sia il ricorso teso ad ottenere l'individuazione delle modalità di relativa attuazione"; Trib. Milano, 20 gennaio 2009, in *Società*, 2009, p. 1129, *Ammissibili i provvedimenti d'urgenza in materia di patti parasociali*, in cui, a fronte della manifesta intenzione di non adempiere ad un sindacato di voto, il Tribunale accoglie il ricorso cautelare indicato dal socio che, per effetto dei patti parasociali vigenti, era investito del diritto di designazione, argomentato tra l'altro dal fatto che non vi sarebbe stato alcun conflitto con le fonti legali e statutarie relative alla formazione della volontà sociale in assemblea e che l'infungibilità della prestazione abbia rilievo nella sola fase dell'attuazione del provvedimento d'urgenza e non anche nella fase reale.

¹⁰⁰ G.A. RESCIO, *I sindacati di voto*, cit., p. 559. Egli osserva come la migliore pretesa possibile sarebbe rappresentata dalla possibilità di chiedere la condanna del promittente all'inadempimento e la migliore sanzione possibile sarebbe l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di voto.

¹⁰¹ E. MACRI', *L'efficacia dei patti parasociali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, II cit. p. 251

Nello specifico, da questo punto di vista, l'impedimento principale presentato contro i rimedi ad efficacia reale, è dato dalla non coercibilità degli obblighi infungibili di fare, quale sarebbe l'obbligo di esprimere il voto in assemblea. Da qui, l'inammissibilità anche di una tutela cautelare preventiva d'urgenza, di cui all'art. 700 c.p.c., dedicata esclusivamente a misure anticipatorie rispetto a provvedimenti suscettibili di esecuzione. In realtà però, l'ostacolo di cui sopra potrebbe essere superato per due motivi; in primis non tutti in dottrina ritengono che la manifestazione del voto possa considerarsi come obbligo infungibile, in quanto non si presenta in questo caso la condizione impeditiva che la prestazione oggetto di esecuzione coattiva sia materialmente e inscindibilmente legata alla persona del debitore, né tanto meno sono previsti impedimenti alla possibilità di ammettere il voto possa essere espresso da parte di un delegato in rappresentanza del socio.

La seconda motivazione per cui l'ostacolo precedentemente discusso potrebbe essere superato è rappresentata dal fatto che gli obblighi di fare infungibili potrebbero invece essere indirettamente considerati fungibili, come accade in Francia, in ossequio all'istituto della c.d. "astreinte"¹⁰², nonostante tali obblighi siano suscettibili di esecuzione forzata in forma specifica.

A maggior ragione, sembrerebbe ammissibile la possibilità che il giudice possa anche solo limitarsi all'impartizione di ordini o divieti affinché l'esercizio dei diritti sociali avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti dal contratto parasociale, ad esempio imponendo al socio di esprimere il proprio voto in conformità con le disposizioni del patto parasociale.

Altrettanto non sembrerebbe fondata l'obiezione per l'obiezione di coloro i quali ritengono che i provvedimenti monitori recanti ordini di votare nella direzione prevista dal patto parasociale dovrebbero essere esclusi, in quanto è «sistematicamente inammissibile che l'ordinamento possa consentire una tutela anticipatoria di un certo obbligo che, se violato, non darebbe luogo ad alcun rimedio invalidativo» IS4.¹⁰³

¹⁰² Meccanismo coercitivo che ha lo scopo di indurre il debitore ad adempiere all'obbligo imposto dal giudice. L'"astreinte" viene comminata in caso di mancato rispetto di un'obbligazione di fare o di non fare, e il suo importo viene determinato dal giudice sulla base delle circostanze del caso. La sanzione ha natura pecuniaria e non può essere considerata una pena, in quanto ha lo scopo di forzare l'adempimento dell'obbligazione e non di punire il debitore.

¹⁰³M. LIBERTINI, op. cit., p.483 ss. Egli ritiene che "la mancanza certa del rimedio validativo, che è un rimedio specifico *ex post*, impedisce di ammettere un provvedimento giudiziario sostitutivo, che avrebbe carattere di rimedio specifico *ex ante*".

In tal senso, un provvedimento cautelare monitorio può risultare utile, sul piano processuale, come su quello sostanziale, non solo esclusivamente sotto il profilo della possibile invalidazione dell'atto corporativo. Ma anche in quanto la mancata possibilità di condurre all'invalidazione della deliberazione assembleare giustifica l'urgenza della tutela anticipatoria.¹⁰⁴

Tra le altre argomentazioni, sul piano sistematico, ne è stata proposta una dovuta al fatto che la tutela di tipo reale si porrebbe “in controtendenza rispetto all'evoluzione della normativa in materia di impresa ,di società e, più in generale, di attività economiche (e contatto sociale), la quale, come è noto, è decisamente orientata a privilegiare la soddisfazione risarcitoria”.¹⁰⁵ In realtà però, l'ordinamento giuridico tende a favorire rimedi compensativi rispetto a quelli invalidanti, per garantire la stabilità dei rapporti contrattuali sottesi alle attività imprenditoriali.

L'ordinamento tuttavia, considerata la recessività dei rimedi *ex post* sopra descritti, contempla anche la possibilità di invocare rimedi *ex ante*, ovverosia preventivi, finalizzati alla prevenzione di comportamenti che condurrebbero al perfezionamento di atti, come ad esempio le deliberazioni assembleari, che possono causare danni che non possono essere completamente ed efficacemente riparati attraverso rimedi risarcitori.

Per quanto invece riguarda il ricorso a rimedi processuali di tipo reale, l'impossibilità di fatto di ricorrere ad una esecuzione in forma specifica di un obbligo la cui violazione è apprezzabile solo al momento dell'adozione della deliberazione assembleare, e dunque il fatto che l'intervento del giudice risulterebbe tardivo, e dunque poco utile, è considerato un impedimento.

Tuttavia, si tratta di un ostacolo che in passato la dottrina, pur essendo contraria all'ammissibilità di tali rimedi, ha considerato superabile, in quanto si è ritenuto che si manifesterebbe solo in quelle specifiche situazioni in cui la convenzione di voto facesse riferimento ad una determinata assemblea, conclusa, e non anche in quelle situazioni in cui l'accordo facesse riferimento ad un voto predeterminato relativamente ad un oggetto specifico. In queste situazioni dunque, l'eventuale inadempimento del patto in occasione di una prima assemblea, sarebbe considerabile come elemento valido per il ricorso al giudice, così da fare in modo che durante la successiva assemblea con lo stesso ordine del giorno, si rispetti quanto stabilito dal patto inadempito in precedenza.¹⁰⁶

¹⁰⁴ V.DONATIVI, *I patti parasociali* in AA. VV., *Manuale di diritto commerciale*, ideato da V. Buonocore, Torino, 2011;, p. 205.

¹⁰⁵ M. PINNARO', *Sub artt. 122-123*, cit., p.1676

¹⁰⁶ E. MACRI', *Patti parasociali e attività sociale*, cit., p.560 ss.

Di fatto dunque, sul piano giusprocessualistico non sembrano esserci ostacoli all'esperibilità di rimedi *latu sensu* o *strictu sensu* "reali" nelle forme di:

- (i) Provvedimenti giudiziari recanti ordini o divieti all'esercizio dei diritti sociali
- (ii) Provvedimenti di esecuzione forzata ai sensi dell'art. 612 c.p.c., tra i quali la nomina di un ausiliario del giudice, delegato ad esprimere il voto in sostituzione del giudice nuovamente
- (iii) Provvedimenti giudiziari recanti misure di coercizione indiretta per il caso *sub (i)*, surrogati all'esecuzione forzata degli obblighi di fare infungibili ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c., quali misure accessorie

Come è evidente, nessuna delle ipotesi presentate sembra avere profili nettamente in contrasto con i principi e le norme giusprocessualistiche.

Nel caso in cui si volesse contestare il fatto che i rimedi giudiziari esperibili, *ex ante* o *ex post*, debbano essere limitati da un principio imperativo volto ad imporre che la preservazione della libertà di scelta del pattista, l'adempimento invocato andrebbe valutato alla luce dei principi di diritto societario, di cui l'aspetto processuale rappresenterebbe un mero riflesso.

Tali argomentazioni dunque, contrastanti con il l'eventualità che il sistema sia governato dal principio imperativo di cui prima, sarebbero in grado di far venir meno l'unico ostacolo concretamente in grado di opporsi all'ammissibilità dei rimedi giudiziari di natura reale (oltre che dei rimedi negoziali).¹⁰⁷

D'altronde, nell'ottica analoga, è stata contemplata l'opportunità di offrire una protezione adeguata ed effettiva in rapporto alla evidente insufficienza dei rimedi risarcitori o comunque puramente obbligatori.¹⁰⁸ Si tratta dunque di rimedi caratterizzati da una debolezza che, da un punto di vista della effettività della tutela, si manifesta nella palese ed ormai nota difficoltà di quantificazione del danno conseguente all'inadempimento, oltre che nell'elevatissima probabilità che l'utilità economica raggiunta, almeno potenzialmente, non sia paragonabile al vantaggio perso e/o al pregiudizio sofferto sul piano del governo della società, dato che un'eventuale reintegrazione esclusivamente

¹⁰⁷ A. POMELLI, in *Stipulazione*, cit., p. 1512, sostiene che il principio della libertà di voto non dovrebbe impedire l'utilizzo di azioni esecutive e cautelari per i sindacati che privi di strumenti di auto-tutela. Allo stesso modo, il principio della libertà di voto non dovrebbe ostacolare la validità dei sindacati ad efficacia reale, soprattutto alla luce del fatto che un voto espresso attraverso un'azione giudiziaria non sarebbe meno autentico di un voto dato sotto la minaccia di una sanzione o di un risarcimento danni.

¹⁰⁸ P. BIAVATI, *op. cit.*, p.30 s. Egli ritiene che il riconoscimento della validità di patti parasociali e della meritevolezza dei fini solitamente perseguiti attraverso tali patti, fungerebbe da premessa e da stimolo a favorire le ipotesi interpretative che permettono di assicurare una effettività della tutela, tutte le volte che ciò risulti coerente con il sistema.

monetaria non sarebbe sempre in grado di compensare il mancato buon fine di accordi negoziali finalizzati alla stabilizzazione del governo o della proprietà della società, e pertanto il fallimento della strategia che si voleva perseguire attraverso la stabilizzazione. Di fatto quindi, nell'ottica in cui risulterebbe contraddittoria una linea interpretativa che considera validi i patti parasociali solo a condizione che ne sia ammesso l'inadempimento, sarebbe privo di fondamento, se non addirittura contraddittorio, considerare che gli stessi patti parasociali, pur essendo legittimati ad includere previsioni negoziali volte a prevenire l'inadempimento a carattere reale, siano privati della possibilità di utilizzare tutte le misure giudiziarie disponibili, incluse quelle cautelari, di prevenzione di un inadempimento potenziale e/o di reazione ad un inadempimento conclamato, il cui carattere reale non oltrepassi i confini di quanto già previsto dal patto. Relativamente alla compatibilità con il sistema societario, bisognerebbe considerare l'esclusione della possibilità di ricorrere a rimedi giudiziali che comportino una modifica delle norme organizzative e funzionali dell'ente. Ciò accadrebbe nelle situazioni in cui al giudice fosse concessa, tra le altre, la possibilità di ordinare la convocazione o la sospensione della convocazione di un organo sociale o il divieto di iscrizione nel libro di soci di un trasferimento non avvenuto nel rispetto di un patto di blocco, ovvero di pronunciare l'annullamento di una deliberazione adottata grazie al voto determinante del pattista inadempiente¹⁰⁹, o ancora imporre agli amministratori il rispetto dell'impegno a seguire le direttive fornitegli dai soci sindacati, come precedentemente accordato in sede parasociale.¹¹⁰

D'altra parte, anche la designazione di un ausiliario del giudice che rappresenti il socio in adempimento in assemblea e voti per suo conto, riguarderebbe la sfera del socio stesso ed il suo diritto di voto, pertanto nonostante l'azione abbia luogo all'interno di un organo sociale, l'interferenza con l'organizzazione e il funzionamento della società non determinerebbe una modificazione delle norme organizzative e di funzionamento, in quanto non risulta diversa da quella che si verificherebbe nel caso in cui, in presenza di patti parasociali ad efficacia reale, il socio inadempiente fosse rappresentato in assemblea

¹⁰⁹ Esempio lampante è fornito dal caso deciso dal Trib. Genova, 8 luglio 2004, cit., si trattò di un adempimento temuto, ma molto probabile, se considerati alcuni segnali inequivocabili. La vicenda ha come protagonisti tre soci di una s.r.l. legati da un patto di voto e di blocco, uno dei quali aveva trasferito la propria quota ad una società fiduciaria e non aveva partecipato alla riunione del sindacato chiamata a discutere del voto da esprimere nella successiva assemblea, senza giustificare l'assenza e senza comunicarla agli altri parasoci, i quali chiesero dunque al Tribunale un provvedimento d'urgenza attraverso cui imporre al socio inadempiente di votare in assemblea in modo conforme agli impegni parasociali.

¹¹⁰ E. MACRI, *L'efficacia dei patti parasociali*, cit. p. 247

da un mandatario collettivo munito di delega di voto, ovvero una società fiduciaria intestataria formale delle partecipazioni dei pattisti.¹¹¹

2. Le clausole statuarie parasociali

Le clausole statuarie parasociali, anche chiamate clausole di patti parasociali, sono previsioni negoziali che le parti societarie possono inserire nello statuto della società o in un accordo esterno al fine di disciplinare aspetti organizzativi, gestionali e di controllo della società stessa, oltre a regolare i rapporti tra i soci e stabilire vincoli di comportamento.

Queste clausole possono riguardare ad esempio la gestione e l'amministrazione della società, la distribuzione dei dividendi, le operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni, la cessione delle quote o azioni, le modalità di esercizio del diritto di voto e di partecipazione alle assemblee societarie, nonché l'adozione di specifiche procedure per la risoluzione delle controversie tra i soci.

Le clausole statuarie parasociali hanno lo scopo di integrare e personalizzare le disposizioni previste dalla legge per le società, al fine di adeguare le regole societarie alle esigenze specifiche dei soci e della società stessa. Tuttavia, le clausole statuarie parasociali non possono essere in contrasto con la legge e devono essere redatte in modo chiaro e preciso per evitare possibili conflitti interpretativi.¹¹²

Le posizioni assunte dalla dottrina rispetto a tali clausole sono molto complesse, e, al fine di poterle comprendere, bisogna premettere l'esistenza di due fronti contrapposti, a seconda che si opti per il criterio formale, ovvero si dia priorità alla forma che il contratto assume, o che si opti per il criterio sostanziale, dando quindi principale importanza al contenuto, alla scrittura ed alla funzione del contratto.¹¹³

A) Il primo, il criterio formale, può essere sub-articolato distinguendo:

A-i) Le opinioni secondo le quali risulta decisiva la collocazione della clausola, ovvero si definisce sempre *sociale* tutto ciò che è allocato in statuto e sempre

¹¹¹ P. BIAVITI, *Tutela in via d'urgenza di pattuizioni parasociali e gestione dell'impresa sociale*, cit., p. 836 ss.

¹¹² G. RESCIO, *La distinzione del sociale dal parasociale*, e (sulle cd. clausole statuarie parasociali), in Riv. Soc., 1991, I, p. 596 e ss.

¹¹³ F. TESSINARI, *I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento*, in C. CACCAVALE -F. MAGLIULO- M. MALTONI – F. TESSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, 2 ediz., Milano, 2007, pp. 664

parasociale ciò che è collocato al di fuori di esso, pertanto, è l’inserimento di una determinata regola nello statuto anziché in un atto separato sarebbe ad attribuire a tale regola un valore corporativo.¹¹⁴

A-ii) Coloro i quali considerano *sociale* il patto inserito nello statuto e sottoposto, se richiesto, al relativo regime pubblicitario, considerando però anche la condizione di compatibilità con la disciplina del tipo di società in questione, e/o con la causa del contratto di società. Seguendo questa teoria, dunque, ogni qual volta ci si trova d’avanti un patto che non rispetta i requisiti di cui sopra, si ha davanti un patto parasociale.¹¹⁵

B) Per quanto riguarda il criterio sostanziale, invece, non c’è una chiara definizione dei parametri per individuare quali sono le clausole statutarie aventi natura parasociale. A tal proposito, vengono proposte tesi diverse e complesse, che prendono in considerazione criteri che spesso si combinano tra loro rendendo difficile l’analisi dei casi specifici. Tuttavia, esiste una classificazione semplificante, che, seppur in maniera un po’ forzata, riconduce le diverse posizioni a due blocchi principali.¹¹⁶

B-i) La prima sub- categoria include alcuni criteri che nonostante differiscano tra loro, spesso hanno spesso elementi termini intrecciati e combinati, per cui l’interesse, indistintamente se sociale o individuale, tutelato dalla clausola, determina normalmente il coinvolgimento o meno della società al momento della sua applicazione, in modo da influenzare la direzione del vincolo. I criteri in questione sono:

B-i-1) Il *criterio degli interessi*” sottesi alla clausola. Secondo tale criterio sono da considerare *sociali* le clausole volte ad influenzare in maniera oggettiva, immediata e diretta, l’interesse sociale, ovverosia della società stessa o dei soci, e sono invece considerate *parasociali* le clausole in grado di influenzare in via esclusiva gli interessi *strictu sensu* individuali dei soci, e non anche quelli della società stessa.¹¹⁷

B-i-2) Il *criterio della “natura organizzativa”* della clausola. Secondo tale criterio sono *sociali* le clausole statutarie volte a regolare la produzione e l’imputazione dell’azione sociale. Tali clausole sono indirizzate alla creazione e/o alla regolamentazione delle di “figure di produzione” o di “imputazione” dell’azione

¹¹⁴ R. COSTI, *I patti parasociali ed il collegamento negoziale*, cit., p. 201

¹¹⁵ R.L. FALENGA, *I contratti parasociali*, cit., pp. 184 ss.

¹¹⁶ F. MACCABRUNI, *Clausole statutarie di prelazione*, in *Giur. Comm.*, 1989, II, p. 94 ss.

¹¹⁷ S. GATTI, *L’iscrizione ne libro dei soci*, Milano, 1969, p.109 ss.

medesima, che convergono all'organizzazione societaria considerata come un apparato organico della società/persona giuridica o riconducibili al corpo delle norme aventi carattere strumentale.¹¹⁸

B-i-3) Il criterio della "direzione del vincolo", definisce *sociali* tutte le clausole che coinvolgono direttamente la società cui fanno riferimento, tramite diretto riferimento agli atti posti in essere e/o agli obblighi di comportamento che ne derivano nei confronti degli organi sociali, e *parasociali* le clausole la cui efficacia si manifesta solo nei rapporti tra soci, senza la mediazione procedimentale /organizzativa degli organi sociali. Seguendo tale criterio, ad esempio, alla clausola statutaria di prelazione verrebbe attribuita una diversa natura giuridica in funzione dei soggetti tra i quali avviene lo scambio di comunicazioni conseguenti alla *denuntiatio*, oltre alla *denuntiatio* stessa; la clausola si considera quindi sociale se le comunicazioni vengono comunicate attraverso l'organo amministrativo, parasociale altrimenti.¹¹⁹

B-ii) Una seconda sub-categoria viene invece solitamente ricondotta al *criterio della "afferenza del vincolo"* alla partecipazione sociale o alla persona dei singoli soci.

Secondo tale criterio, si considerano *sociali* i patti che si distinguono per la impersonale afferenza alla partecipazione sociale, ovverosia per la destinazione della regola ad un socio indeterminato ("*uti socius*"), a prescindere dalla sua persona, mentre sarebbero *parasociali* gli accordi che si distinguono per l'afferenza ai soci delle singole parti del contratto, ovverosia del socio "*uti singulus*", dove la partecipazione sociale diventa soltanto un presupposto del patto, senza effettiva rilevanza nella gestione dell'organizzazione, facendo sì che l'eventuale venir meno di tale presupposto, come accadrebbe se la partecipazione venisse trasferita, determinerebbe lo scioglimento del patto parasociale rispetto socio responsabile, oltre alla non estensione degli effetti del patto agli aventi causa.¹²⁰

Tale criterio può essere reinterpretato nel rispetto di alcune novità introdotte con la riforma del 2003, la quale ha enfatizzato il potere di autodeterminazione nell'ambito della stesura degli statuti, estendendo la sfera dell'autonomia statutaria per includere la possibilità di inserire regole di natura differente e di varia portata e disciplina. Inoltre, oggi, più che in passato, è responsabilità delle parti contraenti del patto stabilirne l'appartenenza e l'utilizzo.

¹¹⁸ C. ANGELICI, *La società nulla*, Milano, 1975, p.111 s.

¹¹⁹ G. OPPO, *Contratti parasociali*, cit., p. 43 e D. CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971, pp. 181 ss.

¹²⁰ G.A. RESCIO, *La distinzione*, cit., p. 621 s.

A seguito della suddetta riforma, è stato evidenziato che il riferimento al socio indeterminato (“*uti socius*”) vada oggi individuata sia quando la regola si traduce in situazioni giuridiche spettanti ad uno qualsiasi socio nei confronti di un altro socio indeterminato, o della società, sia quando essa si traduca in situazioni giuridiche spettanti ad un socio determinato nei confronti di uno non determinato, ovvero viceversa.¹²¹

Pertanto, l’impersonalità potrebbe essere considerata anche esclusivamente in termini unilaterali (sia attivo che passivo), e dunque, ad un patto sarebbe possibile attribuire natura parasociale nell’eventualità in cui manchino i profili di afferenza ad una qualsiasi partecipazione sociale su entrambi i lati, nonché quando l’efficacia dello stesso patto sia a tutti gli effetti circoscritta esclusivamente ad un gruppo ristretto di soci, e quando la clausola preveda in maniera inequivocabile che le situazioni giuridiche soggettive attive e passive che essa stessa determina risultino efficaci nei confronti di tutti coloro i quali sono attualmente soci, ma non anche di quelli che saranno soci nel futuro.¹²²

3. Le clausole accessorie

Per prevenire eventuali inadempienze o violazioni dei patti parasociali, spesso i pattisti allegano ad essi alcune clausole che prevedono sanzioni o conseguenze in caso di violazione, al fine di aumentare l’efficacia e la forza vincolante dei patti stessi, rendendo più difficile per i soggetti coinvolti ignorare o violare i termini dell’accordo.

Tra queste, quelle a cui si fa più frequente ricorso sono la clausola penale, la clausola risolutiva espressa e le opzioni “put” e “call”.

3.1 La clausola penale

È unanime in dottrina l’ammissibilità della clausola penale in contratti parasociali; tuttavia, si discute sulla sua utilità pratica. Se da un lato, si è compreso che utilizzare tale clausola anche in ambito di patti parasociali, sarebbe poco opportuno, oltre che

¹²¹ G. A. RESCIO, *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, cit., p.475

¹²² G.A. RESCIO, *I patti parasociali nel riquadro dei rapporti contrattuali dei soci*, cit., p. 478 s.

inconveniente in alcune situazioni, poiché in tale specie di convenzioni, lo strumento risarcitorio avrebbe un ruolo marginale, e secondo alcuni addirittura nullo, alla luce della difficoltà della quantificazione del danno.¹²³

Per di più, l'assenza di qualche criterio oggettivo di riferimento che renda possibile considerare equa la prestazione pattuita, renderebbe assolutamente inappropriato l'utilizzo della clausola penale.

Il suddetto orientamento dottrinale risulta tuttavia facilmente convertibile, considerando che si potrebbe affermare che la soluzione negativa cui esso giunge, deriva da una scorretta concezione unilaterale della predetta pattuizione, la quale tende a privilegiare il solo profilo risarcitorio.¹²⁴

D'altronde, la penale, anche solo considerata in ambito meramente risarcitorio, è stata frequentemente utilizzata anche in situazioni in cui, in funzione dei parametri valutabili sotto un profilo oggettivo, era ritenuta dubbia la stessa sopraggiunta del danno. Inoltre, non si può omettere che il presupposto della palese eccessività della penale, non provenga dall'accertamento *ex post* della presenza di una differenza tra l'entità della penale e l'ammontare, solitamente inferiore, del danno verificatosi, quanto dalla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento.

Nello specifico, la clausola penale è uno dei strumenti in grado di "garantire" l'adempimento dei patti parasociali, nonché di "scoraggiarne" l'inadempimento.¹²⁵

Tali costrutti, realizzati dai privati al fine di garantire l'effettivo rispetto degli impegni assunti in sede parasociale, non sono stati adeguatamente valutati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali hanno invece privilegiato i riflessi societari di tali accordi.

Peraltro, nemmeno la riforma societaria del duemila tre fa alcun riferimento ai profili civilistici delle suddette tecniche, così da rendere estremamente utile l'approfondimento della questione tanto per gli studiosi del diritto, quanto per i suoi operatori.¹²⁶

Si tratta dunque di comprendere e trovare una soluzione a ciò che viene comunemente definito come "l'eterno problema" costituito dall'efficacia obbligatoria dei patti parasociali, ovvero sia di evitare il rischio di inadempimento da parte dei pattisti

¹²³ E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1952, p. 12, e G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 16

¹²⁴ A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 9

¹²⁵ F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 52 s.

¹²⁶ S. MAZZARESE, *Clausola penale*, Milano, 1999, cit., p.248

inadempienti, nonché, laddove almeno un socio pattista risultasse inadempiente, di assicurare un ristoro immediato ed almeno sufficiente ai pattisti adempienti.

Non è nemmeno possibile negare il carattere strumentale che la clausola penale ha, il quale fornisce elemento di autonormazione per i pattisti e validi rimedi per la tutela degli interessi, per cui l'ordinamento non fornisce mezzi di tutela efficaci nel caso in cui vengano lesi.¹²⁷

Alla luce, inoltre, del carattere misto della funzione penale, ai pattisti, in fase di stipulazione della clausola, è data la possibilità di disporre, a seconda della loro preferenza e della situazione specifica, tanto della componente risarcitoria, quanto di quella meramente afflittiva. Da ciò deriva la possibilità per i pattisti di soddisfare gli interessi aventi natura patrimoniale, i quali possono essere subordinati all'esecuzione della prestazione contrattuale, attraverso la repressione del comportamento illecito.

Ancora, la capacità di prevenzione generata dalla clausola penale allegata al patto parasociale, potrebbe essere potenziata dall'accordo della risarcibilità di un eventuale ed ulteriore danno (*ex art. 1382, comma 1, c.c.*).¹²⁸

La tesi positiva potrebbe inoltre essere sostenuta tramite la dimostrazione della utilità e dell'efficacia delle penali come tecniche volte alla prevenzione dell'inadempimento dei patti parasociali, oltre che come strumenti utili per rendere effettivi gli stessi.

Resta valida, *ex art. 1384 c.c.*, la possibilità di fare ricorso al giudice, nel caso in cui si desideri ridurre la penale valida, considerata unanimemente come "eccessiva", rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, e non al valore in sé dell'obbligazione principale o dell'ammontare effettivo del danno.¹²⁹

Di fatto, non appare a tutti gli effetti condivisibile l'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che vedono nell'interesse all'adempimento il parametro da tenere in considerazione per la valutazione della eccessività della clausola allegata al patto parasociale; nonostante l'art. 1384 c.c. vi faccia chiaramente rinvio, è lecito pensare che tale interesse dipenda dalla fase successiva, nella quale il giudice esercita il potere di giurisdizione, dopo essersi accertato della manifesta eccessività della penale.

Adottando un altro approccio, si giungerebbe alla paradossale conseguenza che una clausola penale non manifestamente sproporzionata in relazione al solo interesse

¹²⁷ V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano. Corso di lezioni*, I, Verona-Padova, 1898, cit., p. 374-378

¹²⁸ M. FRAGALI, *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 313-314

¹²⁹ E. GABRIELLI, *Clausola penale e sanzioni private*, cit., 923

creditorio, ma anche all'intero rapporto contrattuale non sarebbe riducibile per via equitativa dal giudice.¹³⁰

Nello specifico caso dei patti parasociali, all'interesse al completo adempimento all'impegno assunto con il patto stesso occorre paragonare l'importanza del comportamento contrario a quanto stabilito dal patto. L'interesse del creditore all'adempimento si realizzerebbe dunque *ex post*, come parametro di quantificazione dell'ammontare del danno.

Per quanto concerne la dinamica dei rapporti intercorrenti tra i soci, si è soliti prevedere un patto di irriducibilità della penale, anche in casi in cui questa risulti eccessivamente sproporzionata, per enfatizzare la semplice inosservanza dell'accordo parasociale, piuttosto che la concreta incidenza dell'inadempimento del patto sul corretto funzionamento della società.¹³¹

D'altro canto, capita spesso che i parasoci alleghino al contratto una clausola attraverso la quale stabiliscano la congruità dell'entità della penale pattuita rispetto ad una eventuale lesione dell'interesse tutelato dall'accordo parasociale, al fine di evitare una successiva ed eventuale riduzione della penale sproporzionata.

Tuttavia, non si può negare che il già menzionato art. 1384 c.c., così come il 1383 c.c., sia dotato di natura inderogabile, finalizzata alla tutela "di un interesse primario dell'ordinamento distinto da quello individuale della parte soggetta alla sanzione".¹³²

Nonostante ai pattisti sia data la possibilità di stipulare clausole penali, anche eccessive, senza che la loro validità venga in alcun modo inficiata, non è concesso loro di disporre autonomamente del potere conferito al giudice dalla legge.

Ogni accordo attraverso il quale un debitore rinuncia alla possibilità di chiedere la riduzione deve essere considerato nullo, al pari di ogni patto volto a limitare o addirittura escludere i poteri del giudice.¹³³

Il fondamento della reversibilità *ope iudicis* della penale "manifestamente" sproporzionata deve essere ricondotta alla necessità di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, che non possono essere rimessa al potere dispositivo delle parti, senza che

¹³⁰ C. MEDICI, *Clausola penale, manifesta eccessività e riduzione giudiziale*, in *Riv. crit. dir. Priv.*, 2003 cit., p. 333

¹³¹ A. MARINI, *La clausola penale*, p. 143.

¹³² E. GABRIELLI, *Clausola penale e sanzioni private*, op. cit., p. 927.

¹³³ A. GIAMPIERI, *La clausola penale e la caparra*, in ALPA E BESSONE, *I Contratti in generale*, III, Torino, 1991 cit., p. 424

venga fornito al giudice il potere di rifiutarsi di applicare una sanzione che considera personalmente ingiusta o sproporzionata.

Il potere/ dovere, comunemente attribuito al giudice, di ricondurre ad equità la penale funge da salvaguardia di un interesse oggettivo dell'ordinamento che si esplicita nell'esigenza di assicurare adeguatezza alla sanzione all'illecito, che la penale stessa dovrebbe prevenire o regolare.¹³⁴

La riconducibilità della penale è rinvenuta nell'esigenza di ammettere la possibilità di una valutazione *ex post* della idoneità del negozio, e di scongiurare l'applicazione di una sanzione sproporzionata a fronte della gravità dell danno commesso dal parasocio che non ha rispettato l'impegno assunto in sede di stipulazione del patto parasociale.

Attraverso la stipulazione di una clausola penale, i pattisti stabiliscono una sanzione, e da ciò deriva la questione relativa ad i limiti posti all'esercizio di un siffatto potere di autotutela, ed i limiti connessi alla necessità dell'adeguatezza della sanzione, che può anche essere data dall'essenza della sanzione stessa.¹³⁵

3.2 La clausola risolutiva espressa

Spesso, anche le clausole risolutive espresse vengono inserite all'interno dei patti parasociali, in quanto secondo quanto all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento si avrebbe la risoluzione "di diritto" del contratto nel caso in cui "la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva".¹³⁶

Si noti che in sé la clausola in questione è inadeguata a disincentivare l'inadempimento, e che in alcuni casi essa produce un effetto esattamente opposto e rovesciato, ragion per cui, la sua efficacia è data dalla sua aggiunta ad altre previsioni.

La *ratio legis* di questa previsione è che con la clausola in esame, il legislatore fornisce ai pattisti uno strumento utile sia nel merito, considerando che la valutazione della gravità dell'inadempimento viene realizzata *ex ante* dagli stessi pattisti, sia sul piano procedurale,

¹³⁴ A. MARINI, *La clausola penale*, cit., p. 142; al riguardo v. poi E. GABRIELLI, *Clausola penale e sanzioni private*, cit., p. 925

¹³⁵ M. PALMIERI, *La riducibilità «ex officio» della penale ed il mistero delle «liquidated damages clauses»*; in *Corr. giur.*, 2000, p. 68 s.

¹³⁶ M. CONFORTINI, *Le clausole negoziali*, Torino, 2019, cit., p. 124 ss.

considerato che per tutta la durata del processo giudiziale, il meccanismo risolutorio opera unicamente previo comunicazione unilaterale.¹³⁷

Tuttavia, in presenza della suddetta clausola, la risoluzione non avviene *ex re*; (i) la risoluzione ex art. 1456 c.c. non si verifica alla sola presenza di adempimento da parte di un pattista, ma è necessario che ci sia anche una dichiarazione in tal senso da parte dell'altro contraente. Tale dichiarazione non può però riguardare una risoluzione già avvenuta. (ii) la risoluzione ex art. 1456 c.c. non ha efficacia retroattiva reale, ed anche quando associata a contratti ad esecuzione continuata o comunque periodica, non mina mai la stabilità delle prestazioni già eseguite.¹³⁸

Va pertanto non considerata l'eventualità in cui, in presenza di un patto commissorio, le parti abbiano creato una stretta subordinazione tra l'inadempimento e l'efficacia del patto stesso, che è propria della condizione risolutiva.

È necessario dunque, che il creditore insoddisfatto comunichi all'inadempiente la sua intenzione di avversi del potere di risoluzione, in quanto il creditore potrebbe avere interesse all'adempimento dell'obbligazione, nonostante l'inadempimento del debitore; nonostante l'inadempimento, di fatto, la risoluzione ha suolo solo ed esclusivamente per volontà del creditore.¹³⁹

In conclusione, è importante ricordare che si tratta di una dichiarazione recettizia, e che non è prescritto alcun termine di decadenza entro il quale il creditore inadempiente debba effettuare tale dichiarazione al debitore inadempiente.¹⁴⁰

3.3 Le opzioni “put” e “call”

Le clausole di opzione put e quelle di opzione call sono due contratti di opzione regolati dall'art. 1331 c.c., le quali hanno come oggetto nel primo caso una irrevocabile proposta di acquisto, e nel secondo una irrevocabile proposta di vendita.¹⁴¹

¹³⁷ E. PAOLINI, *La causa del contratto*, Padova, 1999: I-I, 247

¹³⁸ P. FERRO- I. LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1976: I-II, p. 39

¹³⁹ R. GUASTINI, *Defettibilità, lacune assiologiche ed interpretazione*, in *Giur. comm.*, 2011, i, p. 880 ss.: II-II, 25.

¹⁴⁰ F. MACCABRUNI, *Clausole statutarie di prelazione*, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 94 ss.: I-II, 38

¹⁴¹ R. COSTI, *I patti parasociali ed il collegamento negoziale*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, p. 186 ss.

Stipolando una clausola di tipo put, un pattista acquisisce il diritto potestativo di vendere una partecipazione della società cui partecipa, entro il termine indicato dall'art. 1329 c.c.. L'opzione di tipo "Put", di fatto, consente al pattista di disinvestire il proprio denaro, fornendogli dunque una via di *way out*.

Solitamente, l'acquisto della partecipazione ceduta viene realizzato da un soggetto che è già socio della società, dando vita ad una modifica degli assetti proprietari.¹⁴²

L'opzione "call" invece, consente ai soci di ottenere il diritto di acquistare la partecipazione della controparte, al fine di incrementare il proprio investimento nell'operazione o di estromettere l'altro socio dalla compagine sociale.

Frequentemente i parasoci inseriscono tali clausole nei loro accordi, al fine di rendere sicura per il socio concedente opzione di put e ricevente di una di call l'uscita dell'altro, e dall'altro canto, per assicurare il diritto di disinvestire i propri soldi e dunque uscire dall'operazione al socio che riceve opzione di put e concede opzione di call.

È interessante riportare una pronuncia della Corte di Cassazione circa la legittimità del patto sociale contenente le opzioni in questione, con lo specifico riferimento alla possibile interferenza con il patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c.¹⁴³

Nel caso in questione, si era già stipulato un accordo parasociale, prima che si realizzasse un'acquisizione societaria, in virtù della quale, la società "A" aveva concesso ad uno dei soci finanziatori un'opzione put ad un prezzo prestabilito, a fronte di una corresponsione del prezzo di acquisto delle azioni, cui andavano aggiunti gli interessi ed eventuali ulteriori versamenti in conto capitale.

In cambio dell'assunto dall'altro socio di acquistare la partecipazione al prezzo di acquisto, al socio finanziamento era fornita la possibilità di recedere dall'investimento in qualsiasi momento.¹⁴⁴

La sentenza in commento è un richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione 4 luglio 2018, n. 17489, la quale aveva già definito lecito e valido l'accordo firmato tra due soci di una società per azioni, il quale imponeva, in caso di versamento in favore della società, ad uno di loro l'obbligo di proteggere l'altro da eventuali conseguenze negative del versamento effettuato in favore della società tramite la vendita (put), entro il termine

¹⁴² N. DE LUCA, *Il socio "leone". Il revirement della Cassazione su opzioni put a prezzo definito e divieto del patto leonino*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II p. 70 s.

¹⁴³ C. ANGELICI, *La circolazione della partecipazione azionaria*, nel *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol 1, t. 1, Torino; 2004 p. 342 ss.

¹⁴⁴ E. BONAVERA, *Partecipazione a scopo di finanziamento tra patto leonino e patto commissorio*, in *Società*, 2015, p. 256

prestabilito, ed il corrispondente obbligo di acquistare la partecipazione sociale al presso predeterminato.

Secondo l'opinione della corte, tale forma di accordo non incorreva nel divieto del patto leonino, il quale opera solo nella situazione in cui il patto viene stipulato tra la società stessa ed uno dei soci, e non in caso di accordo interno tra i soci, senza che la società stessa venga coinvolta.¹⁴⁵

Per ultimo, occorre ricordare che “l'unico caso in cui tali opzioni associate ai patti parasociali possano considerarsi nulle per violazione del divieto di patto leonino è quello in cui l'esclusione delle perdite o degli utili sia una situazione “assoluta e costante”, e che tale esclusione alteri la causa societaria nei rapporti con l'ente-società, la quale passa da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso”.¹⁴⁶

4. L'esecuzione forzata in forma giuridica

È stata indagata in passato, e continua ad esserlo oggi, l'applicabilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica degli obblighi assunti (ex art. 2932 c.c.) e dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare (ex art. 2931 c.c.) anche ai patti parasociali.¹⁴⁷

Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene che non essendo i patti parasociali parte del documento fondamentale della società, non siano direttamente eseguibili in forma giuridica.

Nello specifico, il già citato art. 2931 c.c., statuisce che “se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile”.¹⁴⁸

Tale disposizione si applica solo alle obbligazioni che hanno ad oggetto un facere fungibile, quale l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione di un appartamento, in

¹⁴⁵ A. BLANDINI, *Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, nel *Tratt. dir. Civ. del Cons. Naz. Del Not.*, diretto da P. Pierlingieri, Napoli, 2005, p. 45

¹⁴⁶ V. DONATIVI, *I patti parasociali*, in AA. VV., *Società*, a cura di V. Donativi, Milano, 2019, p. 220 ss.

¹⁴⁷ P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., 712;

¹⁴⁸ A. CRIVELLI, *L'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare e non fare*, in AA.VV., *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, coordinamento a cura di A. Crivelli, Torino, 2006, 1400

quanto trattasi di opere che devono poter essere seguite anche da una persona diversa dal debitore.¹⁴⁹

Agli obblighi infungibili invece, tale norma non può essere applicata, in quanto trattasi di opere che devono essere realizzate necessariamente del debitore designato, alla luce delle sue competenze ed abilità; in tale caso, laddove sia stata verificato l'effettiva impossibilità del debitore originale nella realizzazione dell'opera, egli porterà al creditore un mero diritto al risarcimento del danno causato.¹⁵⁰

La disposizione inoltre, si ispira evidentemente al generale principio *nemo ad factum cogi potest*, in virtù del quale, non si può imporre a nessuno lo svolgimento di un'attività contro il proprio volere. Dunque, l'eventuale debitore inadempiente, potrà essere colpito unicamente da riflessi di tipo economico provenienti dal risultato dell'obbligo di *facere*, che verrà successivamente posto in essere da altri, nel rispetto di quanto indicato dal giudice (v. art. 612 ss. c.p.c.).

La *ratio legis* in questo caso è dare la possibilità al creditore di ottenere la realizzazione del diritto nella sua identità specifica, attraverso la realizzazione dell'attività che ne costituisce l'oggetto.¹⁵¹

Tuttavia, se da un lato, nel rispetto dell'art 1220 c.c., al creditore è concessa la facoltà di provvedere all'esecuzione della prestazione inadempita a spese del debitore, l'art. 612 c.p. prevede l'intervento di un giudice nel caso in cui il creditore desidera ottenere tale esecuzione. Notificato il precetto, il creditore insoddisfatto ha il diritto di chiedere, entro novanta giorni, presentare un ricorso entro 90 giorni per chiedere che siano definite le modalità di esecuzione, a cui provvederà il tribunale emettendo un'ordinanza nella quale sarà designato l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione, nonché le persone responsabili dell'adempimento. Le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore, contro il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. Il contenuto del ricorso deve essere conforme alle disposizioni di legge e alle procedure giudiziarie.¹⁵²

¹⁴⁹ D. CARRATO, *L'esecuzione in forma specifica*, Milano, 2005, 244

¹⁵⁰ V. DE DEVITIIS, *La risoluzione delle difficoltà nelle esecuzioni in forma specifica: in particolare, il regime dei provvedimenti del g.e.*, in AA. VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005

¹⁵¹ C. MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 1993, p. 126

¹⁵² R. LERNER, *Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in Riv. Dri. Priv., 2004, I, p. 544 s.

Conclusioni

La presente tesi ha affrontato in modo approfondito il tema dei patti parasociali analizzandone le caratteristiche, il loro ruolo e le questioni giuridiche che ne derivano. Durante il percorso di ricerca, sono state esplorate le normative nazionali e internazionali, la giurisprudenza e la dottrina, al fine di fornire una panoramica completa e aggiornata della materia.

Dai risultati emersi, è evidente che i patti parasociali rappresentano uno strumento contrattuale di grande rilevanza per la gestione delle società, consentendo agli azionisti o soci di regolare aspetti cruciali della collaborazione interna, al di là delle norme statutarie e degli obblighi legali. Essi offrono un'opportunità di flessibilità e personalizzazione nell'organizzazione societaria, adattandosi alle specifiche esigenze dei contraenti.

Tuttavia, l'analisi condotta ha anche evidenziato alcune questioni complesse che possono sorgere in relazione ai patti parasociali. La compatibilità con le norme di legge vigenti e con i principi del diritto societario, la validità, l'opponibilità e l'interpretazione di tali accordi possono sollevare dubbi e richiedere una rigorosa valutazione giuridica caso per caso. È essenziale che gli attori del mondo aziendale e gli operatori del diritto siano consapevoli delle implicazioni di tali accordi e delle possibili conseguenze che possono derivarne.

La tesi ha anche messo in evidenza l'importanza di una costante attenzione alla tutela degli interessi dei terzi nella stipula dei patti parasociali. La stabilità delle società e il rispetto dei diritti dei creditori, dei lavoratori e di altri stakeholder devono essere tenuti in debito conto, al fine di garantire un equilibrio e una giustizia nelle relazioni societarie.

In conclusione, la ricerca ha contribuito ad ampliare la comprensione e la conoscenza dei patti parasociali nel diritto commerciale. L'approfondimento delle normative, la consultazione della giurisprudenza e l'analisi delle opinioni degli studiosi hanno fornito strumenti di interpretazione e analisi che possono guidare le decisioni aziendali e promuovere una gestione consapevole delle società.

Bibliografia

- A. A. AWWAD, *I patti parasociali nelle società chiuse*, Torino, 2022
- AA. VV., *Manuale di diritto commerciale*, ideato da V. Buonocore, Torino, 2011;
- V.DONATIVI, *I patti parasociali*
- ADDUCCI E., *I patti parasociali. Disciplina, giurisprudenza e clausole*, Macerata, 2007
- ANGELICI C., *La società nulla*, Milano, 1975, p.111 s.
- BADINI CONFALONIERI A., *I patti parasociali, (Parte I)*, in NDS, 2012 n. 17
- BERTUZZI M., *Società per azioni. Costituzione, patti parasociali, conferimenti (artt. 2325-2345 c.c.)*, Milano, 2006.
- BIAVATI P., *La tutela giurisdizionale dei patti parasociali*, in *Riv. Trim. dir. E proc. Civ.*, 2014, numero speciale supplemento al n.2
- BLANDINI A., *Società quotate e società diffuse. Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*, nel *Tratt. dir. Civ. del Cons. Naz. Del Not.*, diretto da P. Pierlingieri, Napoli, 2005, p. 45
- BLANDINI A., *Sul requisito della forma dei patti parasociali*, in *Riv. Dir. Impr.*, 2005
- BONELLI F., JAEGER, P.G., AA. VV., *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, Milano, 1993, I-II,100.
- BUCCIARDELLI DUCCI E., *I patti parasociali: natura giuridica e profili di tutela*; Cass. Civ. sez. III, 23 luglio 2012 n. 15963, in *ilcaso.it*, 2013
- CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale vol.2*, Milano, 9 ed., 2015
- CARRATO D., *L'esecuzione in forma specifica*, Milano, 2005, 244
- CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, cit., 712;
- CHIONNA V.V., *La pubblicità dei patti parasociali*, Milano, 2008
- CONFORTINI M., *Le clausole negoziali*, Torino, 2019, cit., p. 124 ss.
- CORAPI C., *Gli statuti delle società per azioni*, Milano, 1971, pp. 181 ss.
- CORRADI S., *Note in tema di patti parasociali e acquisiti di concerto*, in *Giur. Comm.*, 2017
- COSTI R., *I patti parasociali ed il collegamento negoziale*, in *Giur. Comm.*, 2004, I, p. 186 ss.

COTRONEO S., *I patti parasociali nelle società quotate*, Roma, 2013

CRIVELLI A., *L'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare e non fare*, in AA.VV., *Esecuzione forzata e processo esecutivo*, coordinamento a cura di A. Crivelli, Torino, 2006, 1400

D'ARRIGO C., DELLI PRISCOLI L., *Partecipazioni sociali; soci e patti parasociali nelle società di capitali*, Milano, 2019

D'ARRIGO C., COSIMO M., *Partecipazioni sociali e strumenti di finanziamento. Recesso e patti parasociali*, Milano, 2019.

DE DEVITIIS V., *La risoluzione delle difficoltà nelle esecuzioni in forma specifica: in particolare, il regime dei provvedimenti del g.e.*, in AA. VV., *Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Raimondo Anecchino*, Napoli, 2005

DE LUCA N., *Il socio "leone". Il revirement della Cassazione su opzioni put a prezzo definito e divieto del patto leonino*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, II p. 70 s.

DONATIVI V., *I patti parasociali*, in AA. VV., *Manuale di diritto commerciale*, a cura di V. Buonocore, Torino, 2011, p. 191 ss.

DONATIVI, V., *Società*, Roma, 2019, pag 208 ss.

E. MACRI', *L'efficacia dei patti parasociali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, II

FARENGA L., *I contratti parasociali*, Milano, 1987

FEDERICI F., *I patti parasociali nel diritto positivo vigente*,

FERRI G., *Manuale di diritto commerciale*, Milano, 2019

FERRO P.- LUZZI I., *I contratti associativi*, Milano, 1976: I-II, p. 39

FONTANA F., *I patti parasociali*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di A. Bortoluzzi, Torino, 2004

FRAGALI M., *Clausole, frammenti di clausole, rapporti fra clausole e negozio*, in *Giust. civ.*, 1959, I, p. 313-314

FRANCINI, L., *I patti parasociali: i principali patti parasociali concernenti la governance delle società*, in *Riv. Il Commercialista Veneto n* 216*, Treviso, 2013

FUSI A., *I patti parasociali alla luce della nuova disciplina societaria e le possibili applicazioni dei voting trust*, in *Le Società*, 2007,

GABRIELLI E., *Clausola penale e sanzioni private*, Milano, 1960, cit., 923

GALGANO F., *Il nuovo diritto societario nel Tratt. dir. Comm. e dir. Pubbl. dell'econ.*, diretto da F. Galgano, vol XXIX, Padova, 2003

GALGANO F., *Le nuove società di capitali e cooperative*, in F. GALGANO - R. GENGHINI *Il nuovo diritto societario*, t. I, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. GALGANO, XXIX, Padova, 2004

GALGANO F., *Il diritto commerciale in 25 lezioni*, Milano, 2007

GATTI S., *L'iscrizione ne libro dei soci*, Milano, 1969, p.109 ss.

GAZZONI F., *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, 52 s.

GIAMPIERI A., *La clausola penale e la caparra*, in ALPA E BESSONE, *I Contratti in generale*, III, Torino, 1991 cit., p. 424

GIANNINI L., VITALI M., *i patti parasociali*, in collana Professionisti & Imprese, II edizione, San Marino, 2011

GRIECO A., *Patti parasociali e riforma societaria*, in *Giust. Civ.*, 2003

GUASTINIR., *Defettibilità, lacune assiologiche ed interpretazione*, in *Giur. comm.*, 2011, i, p. 880 ss.: II-II, 25.

LEOGRANDE G., *Artt. 2341-bis -2341-ter*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol 4, Milanofiori, Assago, 2007

LERNER R., *Appunti sui patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in *Riv. Dri. Priv.*, 2004, I, p. 544 s.

LIBERTINI M., *Commento agli artt. 2341 bis- 2341 ter*, in AA. VV. *Le società per azioni c.c. e norme complementari*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, tomo I, parte introduttiva, Milano, 2016.

LIBERTINI M., *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341- bis e 2341-ter del codice civile*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, vol. 4, Milanofiori Assago, 2007

M. M. PRATELLI, *Problemi in tema di sindacati di gestione*, in *Giur. Comm.*, 2005, I, 112.

MACCABRUNI F. *Clausole statutarie di prelazione*, in *Giur. comm.*, 1989, II, p. 94 ss.: I-II, 38

MACRÌ E., *Patti parasociali e attività sociale*, Torino, 2007

MANDRIOLI C., *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino, 1993, p. 126

MARINI A., *La clausola penale*, cit., p. 142; al riguardo v. poi E. GABRIELLI, *Clausola penale e sanzioni private*, cit., p. 925

MARINI A., *La clausola penale*, Napoli, 1984, p. 9

MAZZARESE S., *Clausola penale*, Milano, 1999, cit., p.248

MEDICI C., *Clausola penale, manifesta eccessività e riduzione giudiziale*, in Riv. crit. dir. Priv.,2003

MEOLI B., SICA S., *I patti parasociali nella riforma del diritto societario*, in Giur. Comm., 2003

MORANDI P., sub artt. 2341-bis e 2341-ter. Patti parasociali, in Commentario delle società, a cura di G. GRIPPO, t. I, artt. 2247 - 2435 bis, Utet, Torino, 2009, 279 ss.

OPPO G., *Contratti parasociali*, Milano, 1942.

OPPO G., *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in *Scritti giuridici*, vol. II, Padova, 1992, 517 ss.

PALMIERI M., *La riducibilità «ex officio» della penale ed il mistero delle «liquidated damages clauses»*; in *Corr. giur.*, 2000, p. 68 s.

PAOLINI, *La causa del contratto*, Padova, 1999: I-I, p. 247

PAVONE LA ROSA A., *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, *Giur. Comm.*, 2004, I, 1 ss.

PAVONE LA ROSA A., *La trasparenza dei patti parasociali nelle società per azioni “aperte”*,

PERRINO M., *Artt. 2341 bis-2341 ter*, in AA.VV., *Le società per azioni*, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Tomo I, Milano, 2016

PIANELLI A., *La distinzione dei patti parasociali dai patti sociali nella società di capitali riformata*, in *Contr. e impr.*, Padova, 2013,

PICCIAU A., *Commento sub art. 123 in La disciplina delle società quotate*. Commentario a cura di P.MARCHETTI – M.A. BIANCHI, I, Milano, 1999.

PICCIAU A., *Patti parasociali*, in Commentario alla riforma societaria diretto da P. Marchetti, Milano, 2008,

PINNARO M., *Commento sub artt.122 e 123 t.u.f.*, in *Testo Unico della Finanza*, *Commentario* a cura di M. FRATTINI- G. GASPARRI, II, Torino, 2012, 1680 ss.

PINNARO’ M., *I patti parasociali*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle partecipazioni sociali nelle società quotate* (estratto da AA. VV. *Intermediari finanziari mercati e società quotate*), a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli, V. Santoro, Torino, 1999

POLACCO V., *Le obbligazioni nel diritto civile italiano. Corso di lezioni*, I, Verona-Padova, 1898, cit., p. 374- 378

POMELLI A., *Stipulazione*, cit., p. 1506 ss

PROVERBIO D., *I patti parasociali: disciplina, prassi e modelli contrattuali*, Milano, 2010

REDDENTI E., *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1952, p. 12, e G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 16

RESCIO G., *I patti parasociali dopo il d.lgs. 6/2003*, in AA. VV., *Le società: autonomia privata e i suoi limiti nella riforma*, Atti del convegno tenutosi a Taormina il 21-22 marzo 2003, Milano, 2003

RESCIO G., *La distinzione del sociale dal parasociale*, e (sulle cd. clausole statutarie parasociali), in Riv. Soc., 1991, I, p. 596 e ss.

RESCIO G.A., *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in AA. VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino, 2006.

RESCIO G.A., *La distinzione*, cit., p. 621 s.

SAMBUCCI L., *Patti parasociali e fatti sociali*, Milano, 2018

SANFILIPPO P.M., *I patti parasociali per una riflessione sulle tecniche di controllo*, in *Impresa e mercato*. Studi dedicati a Mario Libertini, a cura di V. DI CATALDO - V. MELI - R. PENNISI, t. I, *Impresa e società*, Milano, 2015, 607 ss.

SANTORINI G., *Commento sub art 123 in Testo Unico della Finanza*. Commentario a cura di G.F. CAMPOBASSO, II, Torino 2002,

SARDO E., *I patti parasociali* in Riv. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili,

SBISÀ G., *Dei patti parasociali, Art. 2341 bis*, in *Commentario del codice civile* Scialoja - Branca, a cura di F. GALGANO, art. 2325 - 2341 ter, I, Zanichelli, Bologna - Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 2006,

SBISÀ G., *Il definitivo riconoscimento dei patti parasociali nell'attuale legislazione*, in Contr. impr., 1995

SCHLESINGER P., *Oggetto delle clausole dei sindacati di voto*, in *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, a cura di F. BONELLI - P. G. JAEGER, Milano, 1993.

TARDIA I., *Le clausole penali ed i patti parasociali: tra tipicità della funzione sanzionatoria ed effettività della tutela*, Palermo, 2012

TESSAROLO L., *“Le società di servizi pubblici – regole giurisprudenziali”* in *Quaderni servizi pubblici locali*, Edizioni Edilizia Popolare,

TESSINARI F., *I patti parasociali e le obbligazioni del socio a titolo diverso dal conferimento*, in C. CACCAVALE -F. MAGLIULO- M. MALTONI – F. TESSINARI, *La riforma della società a responsabilità limitata*, 2 ediz., Milano, 2007

TORINO R., *I contratti parasociali*, Milano, 2000, p. 332 ss.

TRIMARCHI P., *Strumenti per assicurare l'adempimento dei sindacati di voto*, in AA. VV., *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, a cura di F. Bonelli e P.G. Jaeger, cit., p.118

TUCCI A., *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Bari, 2005

VASSALLI F., *I sindacati di gestione, intervento al convegno "Patti parasociali - disciplina e predisposizione delle clausole anche alla luce della riforma del diritto societario*, Milano, 2002